

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
150/2012/R/GAS**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL
SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL PER IL QUARTO
PERIODO DI REGOLAZIONE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28
luglio 2011, ARG/gas 108/11

Mercato di incidenza: gas naturale

19 aprile 2012

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 28 luglio 2011, ARG/gas 108/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 108/11), per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2012–2016 (quarto periodo di regolazione), ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il procedimento sulle tariffe di rigassificazione è sottoposto all'Analisi di impatto della regolazione (AIR).

Il presente documento per la consultazione illustra le motivazioni dell'intervento regolatorio, gli obiettivi perseguiti e le proposte dell'Autorità e propone, per ciascuno degli aspetti più rilevanti, alcune opzioni alternative di regolazione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (quartoperiodognl@autorita.energia.it) entro il 21 maggio 2012. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano***

*e-mail: quartoperiodognl@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

INDICE

PARTE I	6
OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE AIR 6	
1 Oggetto della consultazione	6
2 Inquadramento procedurale ai fini AIR	6
3 Struttura del documento	10
PARTE II	11
QUADRO NORMATIVO E OBIETTIVI PERSEGUITI	11
4 Quadro normativo di riferimento e ambito di applicazione	11
5 La rigassificazione del Gnl in Italia	17
6 Il sistema tariffario del terzo periodo di regolazione	18
7 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità	20
<i>Stabilità regolatoria</i>	<i>20</i>
<i>Incentivazione allo sviluppo adeguato delle infrastrutture di rigassificazione</i>	<i>21</i>
<i>Rafforzamento del principio di inclusione delle infrastrutture di rigassificazione nell'ambito del sistema nazionale del trasporto</i>	<i>21</i>
8 Primi orientamenti per la determinazione delle tariffe per il quarto periodo di regolazione	22
PARTE III	24
DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI	24
9 Periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe	24
10 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi del servizio di rigassificazione del Gnl	24
11 La determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori 25	
<i>Riconoscimento degli oneri finanziari</i>	<i>26</i>
<i>Riconoscimento dei costi per l'acquisto dei quantitativi di gas strumentali all'esercizio di un terminale di rigassificazione del Gnl</i>	<i>26</i>
12 La remunerazione del capitale investito riconosciuto	27
<i>Lag regolatorio nel riconoscimento degli investimenti</i>	<i>27</i>
13 La determinazione della quota di ammortamento	28
14 Il trattamento dei costi di ripristino	29
15 Determinazione dei costi operativi riconosciuti	30
<i>Determinazione dei costi operativi effettivi nell'anno di riferimento (anno 2012)</i>	<i>30</i>
<i>Fissazione del livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2012</i>	<i>31</i>
16 Ripartizione dei ricavi	33

<i>Motivazioni alla base delle proposte</i>	33
<i>Obiettivi specifici da perseguire</i>	34
<i>Ipotesi A.1</i>	34
<i>Ipotesi A.2</i>	35
<i>Ipotesi A.3</i>	35
<i>Ipotesi A.4</i>	35
<i>Valutazione delle ipotesi relative alle modalità di ripartizione dei ricavi</i>	35
17 Criteri di incentivazione per la realizzazione di nuovi terminali	36
<i>Trattamento dei costi compensativi</i>	37
18 Criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per i nuovi terminali	38
19 Criteri per l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari	39
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del capitale investito riconosciuto..</i>	39
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio degli ammortamenti</i>	39
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio della maggiore remunerazione derivante dai nuovi investimenti</i>	40
<i>Aggiornamento in corso di periodo regolatorio dei costi operativi riconosciuti</i>	40
20 Criteri per la fissazione dell'X-factor	40
PARTE IV	42
STRUTTURA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	42
21 Impatto dell'evoluzione del regime regolatorio sulla struttura tariffaria	42
22 La struttura tariffaria	42
<i>Ipotesi di introduzione di una tariffa unica nazionale di rigassificazione</i>	42
<i>Tariffa costante nel tempo</i>	42
<i>La tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo</i>	43
<i>La tariffa per il servizio di rigassificazione spot</i>	44
<i>Il corrispettivo unitario di impegno</i>	44
<i>Il corrispettivo unitario variabile</i>	44
23 Consumi e perdite dei terminali	45
<i>Motivazioni alla base delle proposte</i>	45
<i>Obiettivi specifici da perseguire</i>	46
<i>Ipotesi proposte</i>	46
<i>Ipotesi B.1</i>	46
<i>Ipotesi B.2</i>	46
<i>Ipotesi B.3</i>	47
<i>Valutazione delle ipotesi relative al meccanismo di conguaglio dei consumi del terminale</i>	47
<i>Corrispettivi per la fornitura di servizi aggiuntivi rispetto al servizio di rigassificazione</i>	47
24 Disciplina del bilanciamento di merito economico	48
PARTE V	49
MODALITA' APPLICATIVE DEL FATTORE DI GARANZIA	49
25 Criteri generali della disciplina del fattore di garanzia	49
<i>Requisiti per l'applicazione del fattore di garanzia</i>	50
<i>Modalità applicative del fattore di garanzia</i>	50

PARTE VI.....	52
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIGASSIFICAZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO OTTOBRE 2012 – DICEMBRE 2013.....	52
26 Criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione nel periodo ottobre 2012-dicembre 2013	52
<i>Determinazione del WACC per il periodo transitorio.....</i>	<i>52</i>

PARTE I

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE AIR

1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Il 30 settembre 2012 è prevista la conclusione del terzo periodo di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), attualmente disciplinata dalla deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08).
- 1.2 In vista di tale scadenza l’Autorità, con deliberazione ARG/gas 108/11, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione di Gnl per il quarto periodo di regolazione, vale a dire per il periodo 2012-2016.
- 1.3 Con deliberazione 21 giugno 2010, ARG/gas 90/10 (di seguito: ARG/gas 90/10), l’Autorità ha inoltre avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento dei costi di ripristino alle condizioni originarie dei siti dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto.
- 1.4 Il presente documento propone per la consultazione gli orientamenti dell’Autorità in relazione alla regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il quarto periodo di regolazione, incluso le modalità di riconoscimento dei costi di ripristino.
- 1.5 Lo sviluppo dei terminali di rigassificazione riveste un ruolo fondamentale nel settore del gas naturale in quanto consente innanzitutto di avere mercati più liquidi e competitivi e di conseguenza di ridurre il costo di un importante fattore produttivo. Inoltre, l’utilizzo di tali infrastrutture, a differenza dei gasdotti di importazione, consente uno sviluppo della concorrenza tra potenziali fornitori di gas, ed un maggior ricorso a forniture di tipo *spot* con conseguente superamento dei contratti di lungo periodo indicizzati all’andamento del prezzo del petrolio, presupposto per un mercato del gas naturale realmente competitivo.
- 1.6 L’Autorità, con il nuovo periodo di regolazione, intende valutare attentamente i benefici e i costi associati alla realizzazione delle infrastrutture di rigassificazione al fine di assicurare che siano incentivati esclusivamente i terminali che comportano una reale utilità per il sistema nazionale del gas. Tale impostazione mira a bilanciare l’obiettivo di promozione della concorrenza nel mercato del gas con l’esigenza di minimizzazione dei costi infrastrutturali trasferiti ai clienti finali.

2 Inquadramento procedurale ai fini AIR

- 2.1 La deliberazione ARG/gas 108/11 ha disposto che il procedimento sulle tariffe di rigassificazione del Gnl fosse sottoposto all’analisi di impatto della regolazione (di seguito: AIR).
- 2.2 L’applicazione della metodologia AIR avviene sulla base della “Guida per l’analisi dell’impatto della regolazione nell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” allegata alla delibera GOP 46/08 (di seguito: Linee Guida).

- 2.3 Come evidenziato nelle Linee Guida, l'*AIR* si inserisce nel quadro di azioni rivolte "alla manutenzione del quadro regolatorio, alla efficienza ed efficacia dei flussi di comunicazione interni e di quelli indirizzati ai consumatori, agli operatori ed alle istituzioni". L'*AIR* rientra, infatti, in un'organica strategia di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi con la funzione di:
- a) valutare anticipatamente la necessità e l'impatto in termini qualitativi e, ove possibile, quantitativi di eventuali azioni regolatorie;
 - b) migliorare la qualità complessiva della produzione degli atti;
 - c) migliorare i processi della già intensa attività di interlocuzione con i settori regolati;
 - d) rafforzare la pubblicità delle ragioni che stanno alla base dell'intervento regolatorio.
- 2.4 Data la complessità e la vastità degli argomenti affrontati nel presente documento, l'Autorità intende privilegiare per l'analisi *AIR* i possibili interventi di revisione della regolazione vigente che presentano, potenzialmente, un significativo impatto (anche in termini di gestione amministrativa) sia sugli esercenti dei servizi, sia sugli utenti del servizio di rigassificazione del Gnl.
- 2.5 In particolare, l'Autorità intende sottoporre ad *AIR* i seguenti argomenti, ritenuti rilevanti, sui quali concentrare l'attenzione dell'analisi di impatto della regolazione:
- a) criteri di ripartizione delle quote di ricavo tra componente *capacity* e componente *commodity*;
 - b) modalità di conguaglio di consumi e perdite dei terminali di Gnl.
- 2.6 Per ciascuno degli argomenti rilevanti indicati nel paragrafo 2.5 vengono formulate ipotesi di regolazione tramite opzioni alternative che sono sottoposte ad una valutazione qualitativa, rispetto ad obiettivi specifici ritenuti rilevanti dall'Autorità, secondo il metodo di applicazione dell'*AIR*.
- 2.7 A ciascun obiettivo specifico, al fine di consentire una comparazione delle differenti ipotesi proposte, è associata una valutazione qualitativa articolata su 3 livelli: "alto", "medio" e "basso".

Fase di ricognizione ed incontri tematici

- 2.8 Nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 108/11, in coerenza con la metodologia *AIR*, nella seconda metà dell'anno 2011 gli uffici dell'Autorità hanno avviato una fase ricognitiva tramite incontri tematici (di seguito richiamati anche come *Focus group*) destinati a imprese che erogano il servizio di rigassificazione e società alle quali il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato l'autorizzazione definitiva alla costruzione e all'esercizio di un nuovo terminale di Gnl.
- 2.9 Nell'ambito di tali incontri tematici sono state discusse preliminarmente alcune delle principali ipotesi di revisione della disciplina tariffaria per il quarto periodo di regolazione.
- 2.10 In relazione ai principali aspetti affrontati negli incontri, si riportano di seguito alcuni sintetici richiami:
- Adozione dell'anno solare rispetto all'anno termico
- Gli uffici dell'Autorità hanno manifestato l'intenzione di adottare l'anno solare rispetto all'anno termico per la determinazione dei criteri tariffari, in modo da

permettere l'allineamento tra i dati economici e patrimoniali desumibili dai bilanci societari e dai conti annuali separati predisposti dagli esercenti e le grandezze economiche utilizzate per la determinazione dei vincoli sui ricavi di stoccaggio e delle conseguenti tariffe. L'adozione dell'anno solare permette inoltre di allineare la regolazione del servizio con quanto già adottato per il servizio di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale.

- Allineamento dei periodi di regolazione tariffaria della rigassificazione di Gnl e del trasporto

Gli uffici dell'Autorità hanno manifestato l'intenzione di allineare il periodo di regolazione tariffaria della rigassificazione con l'analogo periodo di regolazione del trasporto, in scadenza a fine 2013. Tale allineamento permetterebbe di rafforzare il principio, già introdotto con la deliberazione ARG/gas 92/08, di trattare i terminali di rigassificazione come componenti del sistema nazionale di trasporto, che concorrono ad assicurare la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento. Al fine di allineare i due periodi di regolazione è stata prospettata l'intenzione di procedere con una proroga degli attuali criteri tariffari per il periodo ottobre 2012-dicembre 2013.

- Ripartizione dei ricavi

Gli uffici dell'Autorità hanno segnalato l'esigenza di adottare un criterio di ripartizione dei ricavi che consenta di riflettere la reale struttura dei costi del servizio di rigassificazione. Il mantenimento dell'attuale struttura di ripartizione potrebbe infatti fornire segnali non corretti per l'utilizzo efficiente delle infrastrutture. Pertanto, gli uffici dell'Autorità hanno proposto l'attribuzione dei ricavi relativi ad ammortamento e remunerazione del capitale alla componente *capacity* e i ricavi relativi ai costi operativi alla componente *commodity*, rimuovendo pertanto l'attuale vincolo che prevede che la quota parte dei ricavi riconducibili ai costi operativi eccedente il 10% dei ricavi complessivi riconosciuti, venga attribuita alla componente *capacity*. Gli uffici hanno proposto anche un'ulteriore ipotesi che prevede l'attribuzione del 100% dei ricavi alla componente *capacity*.

- Articolazione della tariffa di rigassificazione del Gnl

In un'ottica di semplificazione della struttura tariffaria del servizio di rigassificazione, tenuto anche conto della possibile introduzione di meccanismi concorsuali per l'aggiudicazione di capacità, gli uffici dell'Autorità hanno manifestato l'intenzione di procedere ad una revisione dell'articolazione della tariffa del servizio. In particolare è stata proposta la soppressione del corrispettivo unitario associato agli approdi previsti in conferimento, in quanto gli approdi effettuabili sono riconducibili alla capacità del terminale, e pertanto di mantenere unicamente un unico corrispettivo capacitivo, vale a dire il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl; sono state inoltre anticipate alcune valutazioni in merito all'eventuale introduzione di criteri per la remunerazione del servizio di flessibilità.

- Fattore di garanzia dei ricavi

Gli uffici dell'Autorità hanno segnalato l'esigenza, in attesa della determinazione delle infrastrutture energetiche essenziali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11, di svolgere gli opportuni approfondimenti al fine di valutare la congruità della soglia di capacità di rigassificazione soggetta a

meccanismo di garanzia, anche al fine di bilanciare l'obiettivo di promozione della concorrenza nel mercato del gas con l'esigenza di minimizzazione dei costi infrastrutturali trasferiti ai clienti finali. Per quanto riguarda le modalità applicative del fattore di garanzia, gli uffici dell'Autorità hanno manifestato l'intenzione di riconfermare i criteri introdotti nel terzo periodo di regolazione.

- Consumi e perdite del terminale di Gnl

Gli uffici dell'Autorità hanno manifestato l'intenzione di affinamento dei criteri per il riconoscimento di consumi e perdite del terminale, prevedendo che la quota percentuale del gas a copertura di consumi e perdite della catena della rigassificazione possa essere aggiornata in corso d'anno al fine di minimizzare i conguagli degli scostamenti tra la previsione e il consuntivo.

2.11 Le imprese di rigassificazione e le società che hanno ottenuto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un nuovo terminale di Gnl hanno espresso una posizione sostanzialmente favorevole al mantenimento degli attuali criteri di regolazione tariffaria, evidenziando in particolare l'esigenza di:

- in merito all'adozione dell'anno solare ai fini della determinazione delle tariffe, tenere in conto le criticità rappresentate dai riferimenti temporali dei contratti di importazione, che sono generalmente riferiti all'anno termico;
- introdurre un'articolazione tariffaria coerente con criteri di definizione del servizio più flessibili rispetto agli attuali (ad esempio con la previsione di servizi di bilanciamento offerti dai terminali di Gnl);
- in merito al riconoscimento dei costi di ripristino ambientale del sito, prevedere che i criteri tariffari vengano adeguati nel tempo per tenere in conto l'evoluzione del quadro normativo, in particolar modo delle disciplina in materia ambientale;
- prevedere una maggiore flessibilità nella programmazione delle capacità di trasporto su base mensile al fine di gestire le scariche *spot*, senza incorrere nel rischio di penali;
- rivedere la disciplina degli allacciamenti alla rete di trasporto definita nel codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, richiedendo la rimozione degli oneri (incluse le garanzie finanziarie) che gravano sui soggetti che richiedono l'allacciamento del terminale alla rete di trasporto (in particolare la sottoscrizione di un impegno pluriennale sulla capacità oggetto di esenzione).

Sviluppo del procedimento

2.12 Successivamente all'emanazione del presente documento per la consultazione, la Direzione Infrastrutture intende proseguire gli incontri tematici di approfondimento con gli operatori del settore.

2.13 Parallelamente, la Direzione Infrastrutture attiverà una serie di raccolte dati finalizzate ad integrare le informazioni tecniche, economiche e patrimoniali già disponibili.

2.14 La fase di consultazione relativa al presente documento si concluderà il 21 maggio 2012, data ultima per l'invio di osservazioni scritte e commenti. Successivamente a tale data, coerentemente con la procedura AIR, saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità le osservazioni e le proposte pervenute.

2.15 L'Autorità, come meglio declinato nel successivo Capitolo 26, intende prorogare per il periodo ottobre 2012-dicembre 2013, i criteri definiti con la deliberazione

ARG/gas 92/08 al fine di consentire l'allineamento del periodo di regolazione della rigassificazione con quello del trasporto. Diversamente dalle consuete proroghe – già disposte in analoghi casi dall'Autorità – nel disporre tale proroga, l'Autorità intende apportare agli attuali criteri alcuni aggiornamenti per tenere in considerazione le mutate condizioni del contesto economico. Pertanto, diversamente dalla prassi sino a oggi seguita, l'Autorità intende consultare tali aggiornamenti, sottraendoli ovviamente dalla procedura *AIR*.

- 2.16 In quest'ipotesi, il secondo documento per la consultazione potrebbe essere pubblicato nella prima metà dell'anno 2013, contestualmente alle consultazioni relative al quarto periodo di regolazione del trasporto gas. Il provvedimento finale verrebbe approvato entro il terzo trimestre del 2013.

3 Struttura del documento

- 3.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva e procedurale (Parte I), è organizzato in ulteriori cinque parti ed in particolare:
- Parte II, nella quale vengono richiamati gli obiettivi generali perseguiti con il procedimento ed il quadro normativo di riferimento.
 - Parte III, nella quale sono descritti i criteri generali a cui l'Autorità intende attenersi nella determinazione del vincolo sui ricavi, nella remunerazione del capitale investito riconosciuto e nella fissazione del costo riconosciuto per i vari servizi oggetto del procedimento.
 - Parte IV, dedicata alle problematiche specifiche di struttura e articolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl.
 - Parte V, dedicata alle modalità applicative del fattore di garanzia.
 - Parte VI, dedicata ai criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione nel periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013.

PARTE II

QUADRO NORMATIVO E OBIETTIVI PERSEGUITI

4 Quadro normativo di riferimento e ambito di applicazione

Normativa nazionale e comunitaria

- 4.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) delinea il quadro generale e le funzioni assegnate all’Autorità per lo sviluppo dei propri interventi di regolazione tariffaria. L’articolo 1, comma 1 della medesima legge, identifica gli obiettivi da perseguire nella regolazione tariffaria. In particolare, l’ordinamento tariffario deve:
- a) essere “certo, trasparente e basato su criteri predefiniti”;
 - b) tutelare gli interessi di utenti e consumatori attraverso “la promozione della concorrenza e dell’efficienza”;
 - c) “armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.
- 4.2 Coerentemente con tali obiettivi, l’Autorità è dunque chiamata a definire i meccanismi per la determinazione di tariffe, intese come prezzi massimi dei servizi al netto delle imposte (articolo 2, comma 17, legge n. 481/95).
- 4.3 L’articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, dispone che l’Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale.
- 4.4 Il quadro normativo nell’ambito del quale l’Autorità è chiamata a definire le tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl è precisato nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e nel decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11)¹.
- 4.5 Il decreto legislativo n. 164/00, in particolare, oltre a definire la struttura organizzativa del settore, stabilisce alcuni criteri generali per la determinazione delle tariffe, prevedendo in particolare che:
- a) l’Autorità determini le tariffe per l’utilizzo dei terminali di Gnl in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (articolo 23, comma 2);
 - b) le tariffe per l’utilizzo dei terminali di Gnl devono permettere lo sviluppo delle infrastrutture, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità (articolo 23, comma 3).
- 4.6 La normativa nazionale sopra richiamata si inserisce nel più generale quadro normativo europeo che con la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del

¹ Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale, e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.”.

Consiglio ha fissato norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Ai sensi della medesima Direttiva (articolo 32, paragrafo 1) gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti di Gnl, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati e pubblicati prima della loro entrata in vigore.

- 4.7 L'articolo 13 della Direttiva 2009/73/CE prevede, tra l'altro, che il gestore del sistema di Gnl sia tenuto a:
- a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di Gnl, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
 - b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
 - c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o Gnl e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
 - d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
- 4.8 La Direttiva 2009/73/CE, all'articolo 36, ha definito altresì i criteri per la concessione dell'esenzione alla disciplina di accesso regolamentato per le nuove infrastrutture del sistema gas.
- 4.9 Nel contesto italiano, le disposizioni della Direttiva 2009/73/CE in merito alla esenzione dalla disciplina di accesso a terzi sono state recepite dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 93/11, che ha modificato l'articolo 1, comma 17 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04), disponendo che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità.
- 4.10 L'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11 ha in ogni caso confermato le esenzioni e i diritti di allocazione prioritaria accordati anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto.
- 4.11 Ai fini della presente consultazione occorre inoltre evidenziare che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e le relative infrastrutture di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli

obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.

- 4.12 Infine, si evidenzia che la legge n. 27 del 24 marzo 2012, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (di seguito: legge n. 27/12), stabilisce che le capacità di stoccaggio che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili. Tali servizi integrati sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalità definite dall'Autorità.

Perimetro dell'attività di rigassificazione del Gnl

- 4.13 La deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: *TIU*) definisce l'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto come un'attività che comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento.
- 4.14 Ai sensi del *TIU*, è inoltre stabilito che costituiscono comparti di separazione contabile, per ogni singolo terminale: i) ricezione e stoccaggio del gas naturale liquefatto, ii) rigassificazione del gas naturale liquefatto, e iii) sistemi ausiliari.
- 4.15 La medesima deliberazione dispone che l'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto non è soggetta agli obblighi di separazione funzionale quando il servizio è fornito per mezzo di infrastrutture esentate, ai sensi di legge, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso non discriminatorio di terzi su almeno il 50% della capacità produttiva potenziale.
- 4.16 Coerentemente con l'impostazione adottata di considerare il terminale di Gnl come componente integrato nella rete di trasporto nazionale al fine di favorire la uniforme gestione dei meccanismi di incentivazione finalizzati a predisporre una struttura di ricezione del gas di provenienza estera e la possibilità di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, l'Autorità ha disposto una deroga alla disciplina relativa alla separazione funzionale di cui alla deliberazione n. 11/07, prevedendo che un'impresa verticalmente integrata possa gestire congiuntamente le attività di rigassificazione del Gnl e del trasporto di gas naturale.

Disciplina generale della regolazione delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl

- 4.17 Con la deliberazione 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05), l'Autorità ha disciplinato i criteri di accesso ed erogazione del servizio, sulla base della quale la società Gnl Italia Spa e la società Terminale Gnl Adriatico Srl, hanno

predisposto i propri codici di rigassificazione, approvati dall'Autorità rispettivamente con deliberazione 15 maggio 2007, n. 115/07 e deliberazione 12 maggio 2011, ARG/gas 57/11.

- 4.18 La deliberazione n. 167/05, sotto il profilo delle modalità di accesso al servizio, ha introdotto conferimenti di durata quinquennale nei casi in cui l'accesso sia richiesto per l'esecuzione di contratti di importazione pluriennali, ovvero per l'esecuzione di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998.
- 4.19 Relativamente alle modalità di erogazione del servizio, invece, la deliberazione n. 167/05 ha introdotto misure volte a massimizzare l'utilizzo delle capacità conferite, prevedendo, in particolare:
- la facoltà per gli utenti di scambiarsi la capacità conferita e di rendere disponibile all'impresa di rigassificazione la capacità inutilizzabile ai fini del suo conferimento a terzi (articolo 7);
 - l'obbligo per i titolari di capacità di durata pluriennale di rendere disponibile all' esercente il terminale, per conferimenti a terzi, quantitativi di capacità corrispondenti a quella non utilizzata nell'anno precedente (articolo 11);
 - l'obbligo per l'impresa di rigassificazione di procedere a conferimenti su base mensile per il servizio di rigassificazione continua o *spot* della capacità non conferita, ovvero resa disponibile in forza delle disposizioni richiamate ai precedenti punti, ovvero che risulta non utilizzata sulla base del programma delle consegne presentato dall'utente (articolo 6).

Deroghe alla disciplina generale delle condizioni di accesso nel caso di realizzazione di nuovi terminali, ovvero di potenziamenti di terminali esistenti

- 4.20 Le esenzioni al regime di accesso dei terzi attualmente assegnate ad imprese operanti nel servizio di rigassificazione del gas naturale sono state attribuite sulla base dei criteri di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 239/04, vigenti prima delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 93/11.
- 4.21 Per quanto riguarda la quota di nuova capacità non oggetto dell'esenzione, per essa non si applicano le disposizioni generali in materia di accesso (di cui alla deliberazione n. 167/05), ma regole specifiche che la legge n. 239/04 prevede siano definite dall'Autorità sulla base di criteri di efficienza, economicità e sicurezza definiti dal Ministero dello sviluppo economico.
- 4.22 Detti criteri sono stati adottati con decreto 28 aprile 2006, cui l'Autorità ha dato attuazione con la deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/06, modificata con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 327/07 (di seguito: deliberazione n. 168/06). In particolare, l'Autorità ha previsto che la quota della nuova capacità residua, e pertanto non rientrante nell'esenzione, sia conferita:
- per periodi compresi tra 5 e 10 anni:
 - a clienti finali diversi dai produttori di energia elettrica che importano per autoconsumi;
 - a soggetti che si impegnano ad offrire l'intero volume importato presso il punto di scambio virtuale (*PSV*);
 - per un periodo pari a 5 anni:
 - a soggetti che si impegnano ad offrire al *PSV* una quota del gas importato almeno pari al 20%;

- a soggetti che importano Gnl da Paesi diversi dai quali erano in corso importazioni pluriennali alla data di entrata in vigore della legge n. 239/04;
- ai soggetti titolari di una capacità di trasporto nei punti di entrata alla rete nazionale di gasdotti, diversi dalle interconnessioni da stoccaggio, complessivamente inferiore al 25% del totale delle capacità conferite presso i medesimi punti.
- per periodi inferiori a 5 anni, nel caso di capacità di rigassificazione residua non conferita, secondo il medesimo ordine di priorità.

Disciplina delle condizioni di erogazione del servizio ed ordinamento tariffario applicabile ai terminali che beneficiano delle deroghe alle condizioni di accesso

- 4.23 La disciplina dell'esenzione dagli obblighi di accesso di terzi costituisce una deroga soltanto alle generali previsioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione, oltre che in materia tariffaria, ma non alle disposizioni relative all'erogazione del servizio.
- 4.24 Ciò comporta, in primo luogo, che la deliberazione n. 167/05, sebbene non trovi applicazione con riferimento all'accesso alle capacità esenti, per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio, si applichi anche ai terminali di rigassificazione che beneficiano del predetto regime derogatorio, sia per la quota di capacità oggetto dell'esenzione, sia per la quota residua.
- 4.25 In particolare, si applicheranno le norme in materia di programmazione nonché quelle che impongono al gestore del terminale di conferire (su base continua o *spot*) la capacità che risulta non utilizzata o non disponibile sulla base del programma delle consegne presentato dall'utente (articolo 6 della deliberazione n. 167/05).
- 4.26 Invece, non trovano piena applicazione le previsioni contenute nell'articolo 7 della deliberazione n. 167/05 (facoltà degli utenti di scambiarsi capacità e di rendere disponibile quella inutilizzabile al terminale per conferimenti a terzi) e nell'articolo 11 (obbligo per i titolari di capacità di durata pluriennale di rendere disponibile all' esercente il terminale per conferimenti a terzi, quantitativi di capacità corrispondenti a quella non utilizzata nell'anno precedente).
- 4.27 Per quanto riguarda la quota di capacità esente, l'articolo 6, comma 3 del sopra citato decreto ministeriale 11 aprile 2006 stabilisce che, qualora essa *“non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volontà dei soggetti che, sottoscrivendo contratti di lungo termine, hanno contribuito direttamente o indirettamente al finanziamento della nuova infrastruttura, i soggetti che gestiscono l'infrastruttura oggetto di esenzione riattribuiscono a terzi la capacità loro assegnata e non utilizzata, anche per periodi pluriennali entro il termine di scadenza dell'esenzione ottenuta”*.
- 4.28 Ai fini dell'applicazione di tale criterio, il successivo comma 5 del decreto ministeriale 11 aprile 2006 prevede che debba tenersi conto del periodo di avviamento dell'esercizio del terminale, nonché delle flessibilità previste nei contratti di approvvigionamento. In quest'ultimo caso, tuttavia, la capacità non utilizzata in coerenza con dette flessibilità deve essere resa disponibile a terzi o mediante conferimenti da parte dell' esercente il terminale, o mediante la cessione (anche temporanea) della capacità nel mercato secondario.
- 4.29 In secondo luogo, sotto il profilo dei corrispettivi per il servizio di rigassificazione, la disciplina tariffaria definita dall'Autorità trova applicazione anche per i terminali

per i quali è riconosciuta l'esenzione, essendo gli esercenti obbligati ad applicare le tariffe approvate dall'Autorità agli utenti che hanno avuto accesso alle capacità non oggetto dell'esenzione. Inoltre, la disciplina tariffaria trova applicazione anche nei casi in cui la capacità oggetto di esenzione sia attribuita a terzi ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 11 aprile 2006.

- 4.30 Tuttavia, in considerazione del fatto che il fattore di garanzia è alternativo all'esenzione, il titolare del terminale oggetto di esenzione non può beneficiare della disciplina relativa al fattore di garanzia per la quota di capacità oggetto di esenzione dal diritto di accesso a terzi, in quanto detta quota risulta già coperta dai contratti in essere.
- 4.31 Ad oggi le esenzioni al regime di accesso regolato accordate ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04, riguardano i seguenti terminali:
- il terminale di Rovigo, per il quale il Ministero delle attività produttive, con decreto 26 novembre 2004, acquisito il parere favorevole dell'Autorità², ha rilasciato un'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi a favore della società Edison Lng Spa per una quota di capacità pari all'80% per un periodo di venticinque anni;
 - il terminale di Brindisi, per il quale il Ministero delle attività produttive, con decreto 6 aprile 2005, acquisito il parere favorevole dell'Autorità³, ha rilasciato un'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi a favore della società BG Brindisi Lng Spa per una quota di capacità pari all'80% per un periodo di venti anni;
 - il terminale di Livorno, in fase di realizzazione, per il quale il Ministero dello sviluppo economico, con decreto 28 agosto 2009, acquisito il parere favorevole dell'Autorità⁴, ha rilasciato un'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi a favore della società OLT Offshore LNG Toscana Spa, per una quota di capacità pari al 100% per un periodo di venti anni;
 - il terminale di Porto Empedocle, per il quale il Ministero dello sviluppo economico, acquisito il parere favorevole dell'Autorità⁵, ha rilasciato un'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi a favore della società Nuove Energie Srl, per una quota di capacità pari al 100% per un periodo di venticinque anni; il decreto di esenzione è stato notificato alla Commissione Europea per i seguiti previsti dall'articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE.

Disciplina in materia di ripristino dei siti alle condizioni originarie

- 4.32 L'Autorità con deliberazione ARG/gas 90/10 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento dei costi di ripristino alle

² Deliberazione 23 novembre 2004, n. 206/04, recante "Parere allo schema di provvedimento del Ministero delle attività produttive di concessione di un'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso di terzi alla società Edison Lng Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239".

³ Deliberazione 22 marzo 2005, n. 46/05, recante "Parere allo schema di provvedimento del Ministero delle Attività Produttive di concessione di un'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso di terzi alla società Brindisi Lng Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239".

⁴ Deliberazione 30 luglio 2009, PAS 12/09 recante "Parere allo schema di provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concessione di un'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso di terzi alla società Olt Offshore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239".

⁵ Deliberazione 30 novembre 2010, PAS 30/10 recante "Rilascio di parere al Ministero dello sviluppo economico per la concessione di un'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso di terzi alla società Nuove Energie S.r.l., ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239".

condizioni originarie dei siti dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto.

- 4.33 Si evidenzia al riguardo che gli obblighi di ripristino dei siti ove sono ubicati i terminali di rigassificazione non sono definiti da un provvedimento normativo di carattere generale, ma sono inclusi nelle singole autorizzazioni all'esercizio dell'attività di rigassificazione o nelle concessioni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Si consideri che gli atti autorizzativi e le concessioni demaniali prevedono obblighi di ripristino differenti caso per caso e pertanto le tipologie degli interventi da realizzare (e i relativi costi) possono variare in modo significativo in relazione al terminale considerato.
- 4.34 Peraltro la normativa applicabile, in alcuni casi, non si limita a prevedere obblighi di ripristino dei siti, ma include ulteriori interventi volti a portare le aree, ove sono localizzati i siti di rigassificazione, in condizioni differenti da quelle originali. Per contro, in altri casi, non sono previsti specifici obblighi di ripristino, neanche nell'ambito dei suddetti atti autorizzativi o concessori.

5 La rigassificazione del Gnl in Italia

- 5.1 Il servizio di rigassificazione di Gnl è offerto dal terminale di Panigaglia (La Spezia) di proprietà della società Gnl Italia Spa (controllata interamente dalla Snam Spa), che ha una capacità di rigassificazione annua pari circa a 3,7 GSmc e che contribuisce per una quota inferiore al 5% delle importazioni complessive di gas in Italia e dal terminale al largo della costa italiana del mare Adriatico settentrionale, nelle vicinanze di Porto Levante (Rovigo), di proprietà della società Terminale Gnl Adriatico Srl, che ha una capacità di rigassificazione annua pari a 8 GSmc di gas, e che contribuisce per una quota pari a circa il 10% delle importazioni complessive in Italia; l'esercizio del terminale di Rovigo è stato avviato nel corso del 2009.
- 5.2 Gli ulteriori terminali di rigassificazione che ad oggi hanno ottenuto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio sono di seguito elencati:
- il terminale della società BG Brindisi Lng Spa, che sarà ubicato a terra nella zona portuale di Brindisi in località Capo Bianco, con una capacità nominale annua di rigassificazione prevista pari a 8 GSmc di gas, all'80% della quale è stata accordata un'esenzione della disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi per un periodo di 20 anni; con decreto 1 luglio 2010 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha emesso giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla società;
 - il progetto della società OLT Offshore LNG Toscana Spa, che prevede la realizzazione di un terminale di Gnl su nave al largo della costa tirrenica a Livorno, con una capacità nominale annua di rigassificazione prevista pari a 3,75 GSmc di gas;
 - il progetto della società API Nòva Energia Srl, che prevede la realizzazione di un terminale di rigassificazione di Gnl *off-shore* a 16 km al largo di Falconara Marittima, con una capacità nominale annua di rigassificazione prevista pari a 4 GSmc di gas;
 - il progetto della società Nuove Energie Srl, che prevede la realizzazione di un terminale di Gnl a Porto Empedocle, con una capacità nominale annua di rigassificazione prevista pari a 8 GSmc di gas;

- il progetto della società LNG Medgas Terminal Srl, che prevede la realizzazione di un terminale di rigassificazione di Gnl ubicato nell'area industriale/portuale di Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando, con una capacità nominale annua di rigassificazione prevista pari a 12 GSmc di gas.

6 Il sistema tariffario del terzo periodo di regolazione

- 6.1 I criteri relativi al sistema tariffario del terzo periodo di regolazione sono stati definiti con la deliberazione ARG/gas 92/08. La definizione dei ricavi di riferimento è avvenuta tramite l'identificazione degli elementi di costo relativi all'attività di rigassificazione in modo tale da garantire la copertura dei costi operativi e dei costi di capitale, ivi incluso l'ammortamento, riconoscendo una congrua remunerazione del capitale investito secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 164/00.
- 6.2 I criteri di regolazione tariffaria disposti dalla deliberazione ARG/gas 92/08 si applicano alle imprese che svolgono l'attività di rigassificazione mediante terminali di Gnl che appartengono al sistema nazionale del gas e che sono sottoposti alla disciplina generale di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione secondo le disposizioni contenute nella deliberazione n. 167/05, ivi inclusi i terminali cui sia stata riconosciuta un'esenzione. Sono ricomprese anche le unità galleggianti di rigassificazione purché esse costituiscano una infrastruttura fissa, ovvero siano ancorate in maniera permanente al fondo marino e siano in grado di erogare il servizio di rigassificazione su base continuativa per un periodo uguale o superiore a venti anni, vale a dire durante l'intero periodo di autorizzazione all'esercizio dell'infrastruttura.
- 6.3 L'Autorità per il terzo periodo di regolazione ha previsto di:
- ripristinare una durata del periodo di regolazione tariffaria pari a quattro anni;
 - definire un tasso di remunerazione del capitale investito pari al 7,6% reale pre-tasse;
 - assumere il punto di vista del terminale come componente integrato della rete di trasporto nazionale al fine di favorire l'uniforme gestione dei meccanismi di incentivazione finalizzati a predisporre una struttura di ricezione del gas di provenienza estera, favorendo la possibilità di diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
 - confermare una disciplina tariffaria che incentivi lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione mediante il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente e per durate superiori al periodo di regolazione;
 - applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del nuovo periodo di regolazione, il criterio del *profit sharing*, ripartendo equamente tra gestori e utilizzatori del terminale le maggiori efficienze conseguite rispetto ai recuperi obbligatori imposti durante il secondo periodo regolatorio;
 - prevedere per i nuovi terminali l'applicazione di un recupero di produttività nullo nei primi anni di operatività e, per i terminali esistenti, commisurare il recupero di produttività al riassorbimento del *profit sharing* riconosciuto alle imprese, in un periodo di 8 anni;
 - aggiornare le quote parti dei ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto e all'ammortamento secondo i criteri adottati per la regolazione del settore elettrico;

- prevedere una ripartizione dei ricavi tale per cui nella componente *commodity* confluisca una quota di ricavo riconducibile ai costi operativi e nella componente *capacity* confluiscono le quote di ricavo riconducibili al capitale, prevedendo che detta componente non possa assumere una percentuale inferiore al 90% dei ricavi riconosciuti;
 - determinare il capitale circolante netto in modo parametrico in funzione del valore lordo delle immobilizzazioni;
 - prevedere che nella determinazione della tariffa confluiscono tutti i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di rigassificazione offerto dall'impresa, e che le condizioni economiche di eventuali ulteriori servizi siano approvate dall'Autorità sulla base dell'analisi dei costi sottostanti.
- 6.4 Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione, utili alla realizzazione di condizioni favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, nel provvedimento è stato sostanzialmente confermato il sistema di incentivi per i nuovi investimenti già introdotto nel secondo periodo di regolazione; in particolare sono state considerate le seguenti differenti tipologie di investimento, maggiori remunerazioni e relative durate:
- tipologia G=1: investimenti di sostituzione comprensiva degli investimenti a cui i soggetti esercenti il servizio di rigassificazione sono obbligati da specifiche disposizioni normative, inclusi gli investimenti destinati alla sicurezza; per tali investimenti il valore della remunerazione incrementale è pari a 0%;
 - tipologia G=2: investimenti che determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale senza richiedere potenziamenti, o investimenti destinati ad un potenziamento delle capacità di rigassificazione dei terminali esistenti inferiore al 30%; per tali investimenti il valore della remunerazione incrementale è pari al 2% per una durata di 8 anni;
 - tipologia G=3: investimenti destinati ad un potenziamento delle capacità di rigassificazione dei terminali esistenti maggiore del 30% o alla realizzazione di nuovi terminali; per tali investimenti il valore della remunerazione incrementale è pari al 3% per una durata di 16 anni.
- 6.5 La realizzazione di nuovi terminali è stata incentivata anche attraverso la conferma di una garanzia su una quota dei ricavi in grado di assicurare stabilità e certezza dei flussi di ricavi riconosciuti.
- 6.6 Il diritto all'applicazione del fattore di garanzia è riconosciuto ai terminali di Gnl autorizzati alla costruzione e all'esercizio dal Ministero dello sviluppo economico fino al raggiungimento di una capacità tecnica di rigassificazione complessiva del sistema nazionale del gas pari a 95 milioni Smc/giorno, arrotondata per eccesso in modo da comprendere tutta la capacità del terminale di Gnl marginale.
- 6.7 La soglia della capacità tecnica di rigassificazione entro cui opera il fattore di garanzia è stata determinata considerando il volume di gas importabile annualmente attraverso il maggior gasdotto di importazione, sulla base di un fattore di carico del terminale di rigassificazione pari a 0,9, in modo da tenere in considerazione i giorni di funzionamento medio annuo del terminale, a seguito di interventi di manutenzione per guasti, fermate o riduzioni di produzione per ispezioni o collaudi, indisponibilità di Gnl a causa di condizioni meteo marine avverse.
- 6.8 Inoltre, l'Autorità ha introdotto meccanismi per tener conto delle differenze tra la quota percentuale di gas a copertura di consumi e perdite della catena di

rigassificazione corrisposta in natura dagli utenti del servizio di rigassificazione ed i consumi e le perdite effettivamente sostenuti dall'operatore.

- 6.9 Infine, sono state disciplinate⁶ le condizioni economiche di fornitura dei servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio offerti al di fuori di un ambito portuale e conseguentemente non sottoposti alla regolazione definita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; dette condizioni sono definite sulla base dei costi sottostanti la loro erogazione, opportunamente enucleati dai costi riconosciuti nella tariffa di rigassificazione.
- 6.10 L'Autorità, nel terzo periodo di regolazione, non ha disciplinato le modalità di trasferimento ai clienti finali dei costi relativi al servizio di rigassificazione in quanto tali costi sono sostenuti dagli utenti del servizio (*shipper*) ed inclusi nella determinazione del prezzo di cessione di vendita del gas ai propri clienti.
- 6.11 L'attività di misura nei punti di interconnessione dei terminali di rigassificazione con la rete di trasporto è disciplinata dalle disposizioni di cui all'Allegato B alla deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09. In particolare tali costi sono stati enucleati dalla tariffa di rigassificazione, prevedendo contestualmente la determinazione di uno specifico corrispettivo transitorio, in attesa della determinazione del corrispettivo specifico per la remunerazione del servizio di misura del trasporto gas.

7 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità

- 7.1 Gli obiettivi generali e specifici di intervento di seguito descritti sono stati definiti in coerenza con le linee strategiche adottate dall'Autorità per il triennio 2011–2013 con la deliberazione 4 agosto 2011, GOP 43/11.
- 7.2 Nella deliberazione ARG/gas 108/11 di avvio del procedimento per il quarto periodo di regolazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl, l'Autorità ha disposto che nella formazione dei provvedimenti finali si tenesse conto dell'esigenza generale di prevedere che le tariffe e i corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di rigassificazione del Gnl.
- 7.3 Sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2, e tenuto conto della natura del procedimento in corso, è possibile individuare una serie di obiettivi di carattere generale che hanno orientato le proposte e le ipotesi contenute nel presente documento. In particolare:
- a) favorire la stabilità regolatoria;
 - b) incentivare lo sviluppo efficiente delle infrastrutture di rigassificazione;
 - c) rafforzare il principio di considerare i terminali di rigassificazione come componenti del sistema nazionale di trasporto.

Stabilità regolatoria

- 7.4 L'Autorità ritiene che assicurare la stabilità di principi e criteri della regolazione tariffaria sia un obiettivo fondamentale. Garantire la certezza sulle modalità di

⁶ Deliberazione 24 febbraio 2010, ARG/gas 24/10 “Determinazione della tariffa per i servizi marittimi relativa all'anno termico 2009-2010 per la società Terminale GNL Adriatico Srl, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08” e successive deliberazioni.

riconoscimento dei costi e sulle logiche di aggiornamento dei medesimi, infatti, non solo all'interno del periodo di regolazione ma anche tra un periodo e l'altro, riduce il cosiddetto "rischio regolatorio" per le imprese esercenti, con effetti positivi per il costo del capitale e la propensione ad investire delle imprese stesse.

- 7.5 Della stabilità regolatoria, in ultima analisi, possono giovare i clienti finali dei servizi oggetto di regolazione: la minor rischiosità, a parità di capitale investito, si traduce in tariffe più basse e la maggior propensione all'investimento garantisce l'adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze della domanda.

Incentivazione allo sviluppo adeguato delle infrastrutture di rigassificazione

- 7.6 La realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione è funzionale alla promozione della sicurezza del sistema del gas attraverso la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento, e favorisce lo sviluppo della concorrenza consentendo l'ingresso di nuovi operatori nel mercato italiano. Pertanto, anche per il quarto periodo di regolazione, l'Autorità intende definire un quadro regolatorio che consenta lo sviluppo adeguato delle infrastrutture, con un attento monitoraggio in termini di efficienza degli investimenti.
- 7.7 Gli obiettivi di incentivazione allo sviluppo di nuove infrastrutture devono in ogni caso essere raccordati con gli obiettivi di politica energetica che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11.

Rafforzamento del principio di inclusione delle infrastrutture di rigassificazione nell'ambito del sistema nazionale del trasporto

- 7.8 Per il quarto periodo di regolazione, l'Autorità intende rafforzare il principio, già introdotto nel precedente periodo di regolazione, di trattare i terminali di rigassificazione come componenti del sistema nazionale di trasporto, almeno fino al raggiungimento di una predefinita soglia di capacità tecnica di rigassificazione in modo tale da assicurare la realizzazione degli interventi strutturali necessari alla risoluzione delle problematiche relative all'autosufficienza ed alla sicurezza energetica.
- 7.9 Si evidenzia al riguardo che il fattore di garanzia a regime sarà applicato ai terminali di rigassificazione inclusi nelle infrastrutture nazionali strategiche individuate secondo le modalità già richiamate nel precedente paragrafo 4.11. Fino a tale definizione l'Autorità intende confermare la soglia della capacità tecnica di rigassificazione adottata nel precedente periodo di regolazione (cfr. paragrafo 6.6), intendendo quest'ultima come un'approssimazione provvisoria delle necessità di realizzazione delle infrastrutture nazionali strategiche.
- 7.10 In tale prospettiva l'Autorità intende proporre l'adozione dell'anno solare quale riferimento per la determinazione delle tariffe di rigassificazione ed il riallineamento tra i periodi di regolazione tariffaria della rigassificazione e del trasporto gas. Nel quarto periodo di regolazione coesisteranno corrispettivi differenziati per l'immissione di gas nei punti di entrata del sistema di trasporto e per il servizio di rigassificazione.
- 7.11 In prospettiva, si potrebbe valutare, per i terminali di rigassificazione che rientrano nella soglia di applicazione del fattore di garanzia, la possibilità di includere il costo della rigassificazione nei costi riconosciuti del servizio di trasporto, definendo un

corrispettivo di *entry* unico che tenga in considerazione i costi dei due servizi; in tal modo i costi del servizio di rigassificazione sarebbero inclusi nei costi del servizio “integrato” di trasporto e di rigassificazione di Gnl.

- 7.12 In conseguenza di quanto indicato nel precedente paragrafo 7.11, i costi relativi al servizio di rigassificazione saranno trasferiti ai clienti finali secondo le medesime modalità previste per il servizio di trasporto.

S 1. Osservazioni in merito all'inclusione del costo della rigassificazione nei costi del servizio di trasporto ed eventuali proposte alternative motivate.

S 2. Osservazioni in merito all'individuazione della soglia di capacità tecnica di rigassificazione del Gnl per l'applicazione del fattore di garanzia ed eventuali proposte alternative motivate.

8 Primi orientamenti per la determinazione delle tariffe per il quarto periodo di regolazione

- 8.1 L'Autorità, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale descritti nel Capitolo 7, propone per la consultazione i seguenti orientamenti:
- a) prevedere che il riferimento per la determinazione delle tariffe di rigassificazione possa essere rappresentato dall'anno solare, anziché dall'anno termico;
 - b) prevedere l'allineamento dei periodi di regolazione tariffaria dell'attività di rigassificazione di Gnl e di trasporto di gas naturale, al fine di completare il processo, già avviato nel corso dei due precedenti periodi di regolazione, di includere nel sistema nazionale di trasporto, fino al raggiungimento di una soglia di capacità di rigassificazione predefinita, i terminali di rigassificazione quali elementi complementari al sistema di trasporto medesimo;
 - c) confermare l'ambito di applicazione dei criteri di regolazione adottato nel terzo periodo di regolazione⁷, prevedendo che le disposizioni si applichino alle imprese che svolgono l'attività di rigassificazione mediante terminali di Gnl che appartengono al sistema nazionale del gas e costituiscano infrastrutture fisse ovvero siano ancorate in maniera permanente al fondo marino;
 - d) confermare il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione di Gnl mediante il riconoscimento di un incremento del tasso di remunerazione per i nuovi investimenti, prevedendo contestualmente l'introduzione di incentivi volti a massimizzare il valore dei servizi erogati dall'impresa (incentivi di tipo *output based*);
 - e) prevedere un incremento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto al fine di neutralizzare l'effetto del *time lag* nel riconoscimento dei nuovi investimenti;
 - f) allineare le disposizioni in materia di garanzia dei ricavi con le disposizioni previste per il servizio di stoccaggio e di trasporto del gas;
 - g) applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, una ripartizione delle maggiori efficienze realizzate rispetto all'obiettivo fissato ad inizio periodo dall'Autorità;

⁷ Articolo 2, commi 2.1 e 2.2 della deliberazione ARG/gas 92/08.

- h) confermare i criteri di aggiornamento delle quote parti di ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti adottati nel terzo periodo di regolazione;
- i) prevedere una ripartizione dei ricavi nelle componenti *capacity* e *commodity* che rifletta la struttura dei costi dell'attività di rigassificazione del Gnl;
- j) valutare l'ipotesi dell'introduzione di una tariffa di rigassificazione unica nazionale, in coerenza con il principio di rafforzare l'inclusione delle infrastrutture di rigassificazione nel sistema nazionale del gas;
- k) valutare l'ipotesi dell'introduzione di corrispettivi costanti nel tempo al fine di evitare sussidi incrociati tra utenti in relazione al periodo di utilizzo dell'infrastruttura;
- l) confermare il principio che nella determinazione della tariffa confluiscono tutti i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl offerto dall'impresa, come definito ai sensi della deliberazione n. 167/05, e che le condizioni economiche di eventuali ulteriori servizi siano approvate dall'Autorità sulla base dell'analisi dei costi sottostanti, in modo da definire anche per tali servizi le modalità di applicazione dei recuperi di efficienza; in tale ambito, definire anche i criteri di regolazione tariffaria di eventuali servizi che saranno offerti dalle imprese di rigassificazione ai sensi delle previsioni di della legge n. 27/12 di cui al paragrafo 4.12;
- m) confermare le disposizioni in materia di servizi marittimi adottate nel corso del terzo periodo di regolazione.

S 3. Commentare, motivando, i primi orientamenti per la determinazione delle tariffe sopra descritti.

PARTE III

DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI

9 Periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe

- 9.1 L'Autorità propone l'adozione del riferimento all'anno solare a fini tariffari, in modo da permettere l'allineamento tra i dati economici e patrimoniali desumibili dai bilanci societari e dai conti annuali separati predisposti dagli esercenti e le grandezze economiche utilizzate per la determinazione dei vincoli sui ricavi di rigassificazione e delle conseguenti tariffe.
- 9.2 Il riferimento all'anno solare permette inoltre di:
- allineare la regolazione tariffaria della rigassificazione con quella degli altri servizi regolati del gas naturale (trasporto, stoccaggio e distribuzione);
 - allineare i periodi di regolazione tariffaria dell'attività di rigassificazione di Gnl e del trasporto di gas naturale, al fine di completare il processo di inclusione nel sistema nazionale di trasporto delle infrastrutture di rigassificazione del Gnl, secondo le finalità già illustrate nel precedente paragrafo 7.8.
- 9.3 Al fine di gestire il processo di transizione dall'anno termico all'anno solare quale riferimento per il calcolo dei corrispettivi di rigassificazione e contestualmente di permettere il riallineamento del periodo di regolazione tariffario della rigassificazione con quello relativo al trasporto e dispacciamento del gas naturale, l'Autorità intende procedere secondo i criteri illustrati nel successivo Capitolo 26.
- 9.4 Le proposte contenute di seguito nel presente documento di consultazione sono riferite all'ipotesi di adozione dell'anno solare.

S 4. Osservazioni in merito alla proposta di adozione dell'anno solare e di allineamento dei periodi tariffari della rigassificazione del Gnl e del trasporto ed eventuali proposte alternative motivate.

10 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi del servizio di rigassificazione del Gnl

- 10.1 Il vincolo sui ricavi rappresenta il massimo ricavo consentito alle imprese che svolgono l'attività di rigassificazione di Gnl, nel rispetto del quale le imprese calcolano le tariffe di riferimento.
- 10.2 Il vincolo sui ricavi dell'attività di rigassificazione deve garantire la copertura dei costi operativi e di capitale (intesi come ammortamento e remunerazione del capitale investito netto).
- 10.3 Pertanto, in coerenza con l'impostazione adottata nei precedenti periodi di regolazione, il costo riconosciuto che costituisce il ricavo di riferimento dell'impresa di rigassificazione è dato dalla somma di:
- remunerazione del capitale investito riconosciuto a fini regolatori (di seguito anche richiamato come *CIR*);
 - ammortamenti economico-tecnici relativi agli immobilizzi patrimoniali riconosciuti per l'esercizio dell'attività di rigassificazione di Gnl;

- costi operativi riconosciuti.
- 10.4 Per i terminali relativamente ai quali è stata riconosciuta l'esenzione dal diritto di accesso ai sensi della legge n. 239/04, tale esenzione non rileva ai fini tariffari, e pertanto:
- i ricavi di riferimento sono calcolati secondo i medesimi criteri descritti nella presente Parte III;
 - le tariffe sono determinate secondo i criteri descritti nella successiva Parte IV.
- 10.5 Le tariffe di cui al precedente punto 10.4 sono applicate esclusivamente alla quota parte di capacità non oggetto di esenzione (capacità di rigassificazione residua), essendo lasciata agli accordi tra le parti la definizione della remunerazione della quota parte di capacità oggetto di esenzione.
- 10.6 Si evidenzia che quanto previsto dai precedenti paragrafi 10.4 e 10.5, incluso l'obbligo di presentazione delle proposte tariffarie, si applica anche al caso in cui venga concessa un'esenzione totale dalla disciplina di accesso. Tale previsione risulta necessaria al fine di definire il prezzo con il quale eventuali disponibilità di capacità (sia transitorie che definitive) sono offerte al mercato ed assegnate a terzi secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 167/05.

11 La determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori

- 11.1 In sede di fissazione del valore del *CIR* per il quarto periodo di regolazione concorrono le seguenti voci:
- immobilizzazioni nette;
 - immobilizzazioni in corso;
 - capitale circolante netto;
 - poste rettificative (trattamento di fine rapporto, contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari).
- 11.2 Si intende confermare la valutazione delle immobilizzazioni nette sulla base del metodo del costo storico rivalutato. Tale metodo, basandosi sul livello di costo effettivamente sostenuto dall'operatore, consente, anche grazie al processo iterativo di ricalcolo annuale del capitale investito netto, il mantenimento del valore reale delle immobilizzazioni, nonché il pieno recupero dell'investimento da parte degli esercenti.
- 11.3 Da un punto di vista applicativo, il valore del *CIR* del primo anno del nuovo periodo di regolazione è determinato mediante l'applicazione del costo storico rivalutato al capitale riconosciuto presente in bilancio al 31 dicembre 2012.
- 11.4 Ai fini della rivalutazione del capitale investito lordo rilevante per l'anno 2014 si intende confermare l'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat in quanto consente di ottenere una rivalutazione monetaria congruente degli investimenti storici effettuati nell'attività di rigassificazione di Gnl.
- 11.5 In merito alla valutazione del capitale circolante netto, si conferma l'adozione del criterio parametrico adottato nel precedente periodo di regolazione, che considera il valore lordo delle immobilizzazioni, in modo da garantire un riconoscimento costante nel tempo e non dipendente dal valore residuo del capitale investito riconosciuto; si propone pertanto che il valore del capitale circolante netto sia fissato pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo, dedotte le poste rettificative.

- 11.6 Ai fini delle valutazioni tariffarie, i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari e da soggetti privati per la realizzazione delle infrastrutture di rigassificazione di Gnl saranno trattati come una posta rettificativa dell'attivo immobilizzato netto, in analogia con quanto definito negli altri servizi del settore del gas naturale; e pertanto, a partire dall'anno 2001, tali contributi non sono soggetti a degrado in quanto i criteri tariffari adottati dall'Autorità per il servizio di rigassificazione non ne prevedevano la detrazione dalle quote di ammortamento riconosciute.

Riconoscimento degli oneri finanziari

- 11.7 In relazione al tema della capitalizzazione degli oneri finanziari, l'Autorità intende confermare la previsione di non riconoscere agli operatori che esercitano a regime la propria attività eventuali oneri finanziari capitalizzati, per i quali è già prevista una copertura implicita nel tasso di remunerazione del capitale di debito che concorre a determinare il WACC. Pertanto, l'Autorità propone di riconoscere solamente eventuali *IPCO*⁸ che si generano precedentemente al riconoscimento tariffario per la specifica impresa, purché capitalizzati.

Riconoscimento dei costi per l'acquisto dei quantitativi di gas strumentali all'esercizio di un terminale di rigassificazione del Gnl

- 11.8 Ai fini del calcolo del valore del *CIR* concorrono anche i quantitativi del gas di riempimento, utilizzato ai seguenti fini:
- costituzione del livello minimo di Gnl nei serbatoi necessario a garantire l'operatività del terminale (cosiddetto *heel gas*);
 - riempimento iniziale della condotta che collega il terminale sino al punto fisico di consegna del gas rigassificato alla rete nazionale di gasdotti.
- 11.9 Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni nette, in analogia con quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 relativamente alla valorizzazione del *cushion gas* per i nuovi siti di stoccaggio, i quantitativi di gas naturale impiegati per la formazione del gas di riempimento sono riconosciuti pari al:
- valore di acquisizione, ove questa sia avvenuta con procedura concorsuale;
 - valore medio della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'Articolo 6 del Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale.

Tale quantitativo di Gnl a fini tariffari non è soggetto ad ammortamento, in quanto può essere interamente recuperato al termine dell'esercizio.

- 11.10 Infine, l'Autorità intende confermare il criterio di riconoscimento del costo per l'acquisto dei quantitativi di Gnl necessari alle operazioni preliminari di raffreddamento dei serbatoi (cosiddetto gas di *cool-down*) caratteristiche dell'avviamento di un nuovo terminale, considerandolo come costo costitutivo del cespite impianto di Gnl. Il criterio di valorizzazione di tale costo è il medesimo di cui al precedente punto 11.9.

S 5. Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione del CIR ed eventuali proposte alternative motivate.

⁸ Interessi passivi in corso d'opera.

12 La remunerazione del capitale investito riconosciuto

12.1 La definizione di un congruo livello di remunerazione del *CIR* è un passaggio fondamentale nella determinazione del costo riconosciuto e rappresenta una variabile essenziale rispetto alle scelte future di investimento delle imprese regolate.

12.2 In tale prospettiva, l’Autorità intende confermare il criterio adottato per la determinazione del tasso di rendimento del *CIR* come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*), secondo la seguente formula comune a tutti i servizi regolati, che tiene conto del fatto che le imposte pagate dalle imprese si applicano ai profitti nominali e non a quelli reali:

$$WACC(pre\ tax) = \frac{\left[1 + \left(\frac{Ke}{(1-T)} * \frac{E}{(E+D)} + Kd * \frac{(1-tc)}{(1-T)} * \frac{D}{(E+D)} \right) \right]}{1 + rpi} - 1$$

dove:

- *Ke* è il tasso nominale di rendimento del capitale di rischio;
- *E* è il capitale di rischio;
- *D* è l’indebitamento;
- *Kd* è il tasso nominale di rendimento del capitale di debito;
- *tc* è l’aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari;
- *T* è l’aliquota teorica di incidenza delle imposte (compresa l’IRAP) sul risultato d’esercizio;
- *rpi* è il tasso di inflazione.

12.3 Per il quarto periodo di regolazione la remunerazione del *CIR* per il servizio di rigassificazione sarà allineata alla remunerazione che verrà definita per il servizio di trasporto a decorrere dall’anno 2014, tenendo in considerazione l’impatto sui profili di rischio (ed in particolare sul livello riconosciuto del parametro β) derivante dalle scelte regolatorie che saranno adottate riguardo alle modalità di garanzia dei ricavi. Per quanto invece riguarda le modalità di determinazione del tasso di remunerazione del *CIR* per il periodo transitorio, si rimanda alle proposte descritte nel Capitolo 26.

Lag regolatorio nel riconoscimento degli investimenti

12.4 L’Autorità, al fine di sterilizzare la riduzione della remunerazione effettiva dovuta al *lag* regolatorio nel riconoscimento dei nuovi investimenti⁹, che comporta di fatto un impatto negativo sul valore attualizzato netto dell’investimento, e che peraltro verrebbe accentuato nel caso di adozione dell’anno solare ai fini tariffari, intende introdurre, anche per il servizio di rigassificazione, la misura compensativa introdotta nel settore elettrico con la deliberazione ARG/elt 199/11, che consiste in un maggiorazione forfetaria del *WACC* riconosciuta a partire dagli investimenti entrati in esercizio nel nuovo periodo regolatorio¹⁰.

⁹ Sulla base degli attuali criteri tariffari, le immobilizzazioni entrate in esercizio nell’anno *n* trovano un loro primo riconoscimento nella tariffa dell’anno termico $n+1/n+2$.

¹⁰ Nel settore elettrico è previsto il riconoscimento di una maggiorazione forfetaria pari all’1% del *WACC*, a partire dagli investimenti entrati in esercizio nel nuovo periodo regolatorio.

- 12.5 Secondo quanto stimato dall’Autorità, il riconoscimento degli investimenti realizzati nell’anno t nella tariffa relativa all’anno $t+2$, in termini finanziari comporta un disallineamento tra $WACC$ e tasso interno di rendimento (IRR) pari a 0,9%, considerando una vita utile media dei cespiti che costituiscono un terminale di rigassificazione del Gnl pari a 36 anni.
- 12.6 Pertanto, l’Autorità è orientata a sterilizzare gli effetti derivanti dal *lag* regolatorio riconoscendo una maggiorazione forfetaria pari allo 0,9% del tasso di remunerazione del capitale, a partire dagli investimenti realizzati dall’anno 2014 e conseguentemente rivedere i valori percentuali delle maggiorazioni del tasso di remunerazione dei nuovi investimenti.

13 La determinazione della quota di ammortamento

- 13.1 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, l’Autorità, in continuità con il periodo regolatorio in corso, propone che l’impresa di rigassificazione:
- calcoli la somma dell’attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti che non hanno completato la loro durata convenzionale tariffaria al 31 dicembre 2012 secondo i criteri illustrati nel precedente capitolo 11;
 - determini gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2012, per ogni categoria, per la durata convenzionale tariffaria riportata nella Tabella 1;
 - sommi gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.
- 13.2 Per quanto riguarda le categorie di cespiti e la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, l’Autorità intende confermare sostanzialmente quanto previsto per il terzo periodo di regolazione, prevedendo tuttavia un allineamento della durata delle categorie di cespiti comuni immateriali agli altri servizi regolati.

Tabella 1 – Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Durata convenzionale (in anni)
Fabbricati	40
Condotte	50
Impianti di Gnl	25
Sistemi informativi	5
Altre immobilizzazioni materiali	10
Immobilizzazioni immateriali	5
Gas di riempimento	-
Terreni	-

S 6. Osservazioni in merito alla determinazione della quota di ammortamento ed eventuali proposte alternative motivate.

14 Il trattamento dei costi di ripristino

- 14.1 L'Autorità con la deliberazione ARG/gas 90/10 ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri per il riconoscimento tariffario dei costi di ripristino alle condizioni originarie dei siti dei terminali di rigassificazione del Gnl.
- 14.2 Le proposte dell'Autorità sono state descritte nel documento di consultazione DCO 12/11 "Criteri per il riconoscimento dei costi di ripristino dei siti dei terminali di GNL" diffuso il 21 aprile 2011 (di seguito: DCO 12/11). In particolare l'Autorità ha proposto di:
- includere tra i costi di ripristino riconosciuti in tariffa tutti i costi di smantellamento delle infrastrutture ed i costi di ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste, purché le attività che li originano siano chiaramente e inequivocabilmente disposte dai provvedimenti autorizzativi o concessori;
 - introdurre una specifica componente di ricavo (ed il relativo corrispettivo) per la copertura dei costi di ripristino;
 - definire la componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino sulla base del rapporto tra la stima complessiva dei costi di ripristino, al netto dei fondi già accantonati, e il periodo residuo di operatività del terminale;
 - prevedere che la stima dei costi di ripristino, predisposta da un soggetto terzo selezionato tra un apposito albo, sia soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità, contestualmente all'approvazione delle proposte tariffarie per l'erogazione del servizio;
 - determinare il corrispettivo a copertura dei costi di ripristino dividendo la componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino per la capacità di Gnl consegnabile nell'anno al terminale;
 - aggiornare il corrispettivo a copertura dei costi di ripristino nel corso del periodo di regolazione attraverso l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - prevedere che, al termine di ciascun periodo di regolazione, l'impresa di rigassificazione possa chiedere la revisione dei costi di ripristino su istanza motivata, al fine di riflettere, oltre all'evoluzione dei prezzi delle materie prime, possibili innovazioni tecnologiche o variazioni del quadro normativo.
- 14.3 Gli operatori, nelle proprie osservazioni, hanno sostanzialmente condiviso le proposte indicate nel DCO 12/11. L'Autorità intende pertanto confermare i criteri proposti, ad eccezione della modalità di gestione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi; infatti l'attribuzione a ciascuna impresa di rigassificazione dei ricavi destinati alla copertura degli oneri per il ripristino dei terminali potrebbe comportare le seguenti criticità:
- nel servizio di rigassificazione, a differenza di altri servizi regolati, la stima dell'entità dei costi di ripristino risulta particolarmente complessa sia per la variabilità degli obblighi previsti dalla normativa autorizzativa e concessoria, che per la specificità degli interventi di ripristino nei singoli impianti (cfr. paragrafi da 4.32 a 4.34)
 - in alcuni casi, le disposizioni degli atti autorizzativi prevedono esclusivamente la possibilità e non l'obbligatorietà di procedere al ripristino ambientale dei siti al termine della operatività del terminale.
- 14.4 Tenuto conto delle criticità sopra evidenziate, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo sia accantonato presso un apposito fondo presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico (di seguito: Cassa) e

messo a disposizione delle imprese di rigassificazione solo in seguito alla realizzazione degli interventi di ripristino.

- 14.5 Al completamento dei lavori di ripristino la Cassa riconoscerà all'impresa di rigassificazione un importo pari al minimo tra il costo effettivamente sostenuto e il valore della stima dei costi di ripristino più recente approvata dall'Autorità.
- 14.6 Nel caso di esenzione parziale del diritto di accesso a terzi, si propone che la Cassa riconosca all'operatore la quota dell'importo di cui al precedente paragrafo 14.5, pari all'incidenza della capacità offerta a terzi sulla capacità disponibile.
- 14.7 L'Autorità ritiene che l'aggiornamento su base annuale del corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino attraverso l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, la possibilità di rivedere le stime dei costi di ripristino al termine di ciascun periodo di regolazione ed il recupero degli ammontari stimati sul periodo residuo di operatività del terminale consentano di accantonare le risorse necessarie alla copertura di detti oneri, senza la necessità di definire un meccanismo di conguaglio per la copertura degli oneri di ripristino effettivamente sostenuti.
- 14.8 Infine, un'ulteriore modifica rispetto a quanto proposto nel DCO 12/11, riguarda la possibilità per l'impresa di rigassificazione di stabilire il momento di attivazione del corrispettivo. Non si ritiene opportuno consentire questa facoltà, tenuto conto delle considerazioni in merito all'introduzione di una tariffa costante nel tempo descritte nei paragrafi da 22.5 a 22.7. Si ritiene necessario che, successivamente all'emanazione dei provvedimenti autorizzativi o concessori che dispongono obblighi di ripristino dei siti, l'impresa di rigassificazione presenti la stima dei costi di ripristino all'Autorità.

S 7. Osservazioni in merito ai criteri per il riconoscimento dei costi di ripristino ed eventuali proposte alternative motivate.

15 Determinazione dei costi operativi riconosciuti

Determinazione dei costi operativi effettivi nell'anno di riferimento (anno 2012)

- 15.1 L'Autorità, in continuità con il precedente periodo di regolazione, è orientata a fare riferimento ai costi sostenuti dalle imprese nell'esercizio più prossimo al primo anno del nuovo periodo di regolazione, vale a dire all'anno 2012.
- 15.2 Le informazioni relative a tali costi saranno desunte:
- dai conti annuali separati predisposti dagli esercenti ai sensi del *TIU*, che dovrebbero essere disponibili entro il mese di luglio 2013;
 - dalle risposte a questionari appositamente predisposti dagli Uffici dell'Autorità e inviati agli esercenti;
 - da una valutazione di coerenza con i costi degli anni precedenti per evitare il riconoscimento di costi non ricorrenti.
- 15.3 La componente dei costi operativi riconosciuti comprende tutte le voci di costo di natura ricorrente effettivamente sostenute nell'esercizio 2012 ed attribuite al servizio di rigassificazione di Gnl come risultanti dai bilanci d'esercizio sottoposti a revisione contabile delle imprese di rigassificazione e dai conti separati presentati ai sensi del *TIU*, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.

- 15.4 In coerenza con quanto previsto nei precedenti periodi regolatori, ai fini della quantificazione del livello dei costi operativi effettivi dell'anno 2012, l'Autorità non intende includere nei costi riconosciuti le voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio) o in relazione alle quali il riconoscimento risulta non compatibile con un'attività svolta in regime regolato ovvero in regime d'esenzione. Non è pertanto previsto, tra l'altro, il riconoscimento delle voci di costo relative a:
- a) oneri finanziari;
 - b) accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
 - c) rettifiche di valore di attività finanziarie;
 - d) costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - e) costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai gestori del terminale la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
 - f) gli oneri per le assicurazioni del gas immobilizzato o immesso nei serbatoi di Gnl;
 - g) oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili;
 - h) oneri straordinari;
 - i) spese processuali in cui la parte è risultata soccombente.
- 15.5 Non sono peraltro da comprendere nei costi operativi di cui al precedente paragrafo 15.4 le seguenti voci di costo, il cui recupero è garantito da altre componenti tariffarie:
- a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di proprietà di altre imprese;
 - b) i costi relativi al gas acquistato per i consumi tecnici della catena di rigassificazione;
 - c) i costi di ripristino.
- 15.6 E' fatta salva la valutazione dell'Autorità in merito all'efficienza del costo sostenuto. In particolare, l'Autorità non intende includere nei costi operativi riconosciuti voci di costo non allineate con i valori di mercato.
- 15.7 Con riferimento al riconoscimento delle voci di bilancio relative alle sopravvenienze (attive e passive) e alle insussistenze, si propone di includere per tali voci unicamente i valori di carattere ricorrente; tali valori possono essere determinati con riferimento ad un valore medio registrato nei tre anni antecedenti la presentazione della proposta tariffaria. Il loro riconoscimento è comunque subordinato ad una valutazione da parte dell'Autorità.
- 15.8 Nel caso in cui l'impresa, a copertura dei consumi e perdite della catena della rigassificazione, utilizzi energia elettrica in luogo del gas naturale, sarà necessario prevedere l'individuazione della quota dei costi operativi riconducibile al funzionamento del terminale al fine di non assoggettarla a recupero di produttività.
- 15.9 I costi operativi verranno altresì rettificati in funzione dei ricavi realizzati dall'eventuale cessione di beni o prestazioni di servizi non attribuiti, sul piano contabile, alle "attività diverse".

Fissazione del livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2012

- 15.10 Ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per il quarto periodo di regolazione, l'Autorità intende limitare il mantenimento in capo alle imprese dei

benefici derivanti dai maggiori recuperi di efficienza, residuati dal precedente periodo di regolazione, secondo un opportuno dimensionamento del recupero di produttività (cfr. Capitolo 20).

- 15.11 In sostanziale continuità con il terzo periodo di regolazione, il costo riconosciuto a copertura dei costi operativi per l'anno 2014 sarà pertanto determinato a partire dai seguenti elementi:
- costo effettivo rilevato nell'anno 2012, determinato secondo le modalità precisate nei precedenti paragrafi da 15.1 a 15.9;
 - valore residuo, non ancora riassorbito tramite l'*X-factor* applicato nel terzo periodo di regolazione, delle maggiori efficienze conseguite nel secondo periodo regolatorio e lasciate in capo agli esercenti (*PS1*);
 - maggiori efficienze conseguite nel terzo periodo regolatorio e lasciate in capo agli esercenti (*PS2*).
- 15.12 In termini formali la componente dei costi riconosciuti per l'anno 2014 relativa ai costi operativi per l'attività di rigassificazione del Gnl, è determinata applicando la seguente formula:

$$COR_{14} = \left[COE_{12} + \frac{4}{9} \cdot PS1_{07} \cdot (1 + RPI_{08} - X_{2PR}) \cdot \prod_{i=09}^{12} (1 + RPI_i) + \frac{8}{9} \cdot PS2_{12} \right] \cdot \prod_{i=13}^{14} (1 + RPI_i)$$

dove:

- COR_{14} è il livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2014;
- COE_{12} è il livello dei costi operativi effettivi riferiti all'anno 2012;
- $PS1_{07} = 0,5 \max(COR_{07} - COE_{07}; 0)$;
- RPI_{08} è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap* nell'anno termico 2007-2008, pari a 2,1%;
- X_{2PR} è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione;
- RPI_i è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap*, che assume valore pari al 2% per l'anno termico 2008-2009, 3,3% per l'anno termico 2009-2010, 0,7% per l'anno termico 2010-2011, 1,6% per l'anno termico 2011-2012; per il periodo ottobre 2012 – dicembre 2013 e per l'anno 2014 saranno utilizzati tassi di variazione medi annui dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, rilevati dall'Istat con riferimento ai periodi rilevanti ai fini degli aggiornamenti tariffari;
- $PS2_{12} = 0,5 \cdot \left[COR_{12} - \frac{6}{9} PS1_{07} \cdot (1 + RPI_{08} - X_{2PR}) \cdot \prod_{i=09}^{12} (1 + RPI_i) - COE_{12} \right]$, è la simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese nel corso del terzo periodo regolatorio;
- COR_{12} è la quota parte dei ricavi tariffari conseguiti nell'anno termico 2011-2012 a copertura dei costi operativi.

- 15.13 La formula di cui al paragrafo 15.12 è applicabile nel caso in cui risulti, come nelle attese dell’Autorità, che:

$$COR_{12} - \frac{6}{9} PS1_{07} \cdot (1 + RPI_{08} - X_{2PR}) \cdot \prod_{i=09}^{12} (1 + RPI_i) > COE_{12}$$

In caso contrario, l’Autorità è in linea di principio orientata a porre:

$$COR_{14} = [COE_{12} \cdot \prod_{i=13}^{14} (1 + RPI_i)] + [\frac{4}{9} \cdot PS1_{07} \cdot (1 + RPI_{08} - X_{2PR}) \cdot \prod_{i=09}^{14} (1 + RPI_i)]$$

In tal caso, comunque, l’Autorità avvierà specifiche verifiche e approfondimenti per analizzare le cause dell’incremento del costo effettivo rispetto al costo riconosciuto.

- 15.14 L’Autorità si riserva infine la possibilità di ridefinire, a partire dal quinto periodo regolatorio, la percentuale di ripartizione delle maggiori efficienze tra impresa regolata ed utenti del servizio di rigassificazione.

S 8. Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione dei costi operativi ed eventuali proposte alternative motivate.

16 Ripartizione dei ricavi

Motivazioni alla base delle proposte

- 16.1 Nel terzo periodo di regolazione i ricavi di riferimento *RL* sono stati suddivisi nelle seguenti componenti:
- a) RL^C , pari alla somma delle quote parti di ricavi a remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti e, comunque, non inferiore al 90% del ricavo di riferimento *RL* del servizio di rigassificazione;
 - b) RL^E , pari alla differenza tra il valore del ricavo di riferimento *RL* e la componente RL^C di cui alla precedente lettera a);
- 16.2 Tale criterio, che prevede l’attribuzione di una quota rilevante dei ricavi alla componente *capacity*, ha consentito contestualmente di ridurre l’incertezza del flusso di ricavi riconosciuti alle imprese e di tenere conto della struttura dei costi del servizio, prevalentemente di natura fissa.
- 16.3 L’utilizzo di una soglia minima indifferenziata per la determinazione della componente di *capacity*, tuttavia, potrebbe comportare discriminazioni tra le diverse imprese di rigassificazione, per effetto della differente incidenza delle quote di ricavo che compongono il vincolo ai ricavi complessivo. In particolare, in alcuni casi (ad esempio nel caso del terminale di Panigaglia), la componente di *capacity* può includere parte della quota di ricavo a copertura dei costi operativi, mentre in altri casi (terminale di Rovigo), include esclusivamente quote di ricavo relative alla remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti.
- 16.4 La definizione di un criterio di ripartizione dei ricavi che intercetti la specificità delle imprese di rigassificazione consente di riflettere la reale struttura dei costi.
- 16.5 Per contro, la valutazione della natura dei costi operativi sostenuti dalle imprese di rigassificazione può risultare di difficile attuazione, sia per la complessità del servizio, sia per la presenza di asimmetrie informative tra il regolatore e le imprese che erogano il servizio.

- 16.6 La mancata inclusione nei costi operativi riconosciuti dei costi relativi ai consumi e alle perdite del terminale (per i quali è previsto il riconoscimento in natura da parte degli utenti del servizio come indicato nel successivo Capitolo 23), esclude dal computo una quota rilevante dei costi variabili del terminale. Pertanto è ragionevole ipotizzare che i costi operativi residuali siano prevalentemente costi fissi.
- 16.7 Inoltre, il mantenimento di una quota *commodity* si giustificherebbe solo in presenza di potenziali espansioni della capacità di rigassificazione che nel caso dei terminali di rigassificazione sono fisicamente limitate.

Obiettivi specifici da perseguire

- 16.8 L’Autorità, nel definire i nuovi criteri per la ripartizione dei ricavi, intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- a) adottare un criterio di ripartizione dei ricavi che rifletta maggiormente la struttura dei costi del servizio;
 - b) ridurre il livello di incertezza relativo al recupero dei costi fissi;
 - c) ridurre il rischio di discriminazioni tra operatori;
 - d) garantire la semplicità amministrativa.

S 9. Osservazioni in merito agli obiettivi specifici individuati ed eventuali proposte alternative motivate.

Ipotesi proposte

- 16.9 L’Autorità ha individuato quattro ipotesi alternative:
- **Ipotesi A.1:** prevede il mantenimento dell’attuale criterio di ripartizione dei ricavi; tale criterio attribuisce le quote di ricavo relative ad ammortamenti e remunerazione del capitale investito alla componente *capacity* e la quota di ricavo relativa ai costi operativi alla componente *commodity*, prevedendo contestualmente che la componente di ricavo di *capacity* non possa comunque essere inferiore al 90% dei ricavi complessivi.
 - **Ipotesi A.2:** prevede l’attribuzione delle quote di ricavo relative ad ammortamenti e remunerazione del capitale investito alla componente *capacity* e la quota di ricavo relativa ai costi operativi alla componente *commodity*, senza prevedere alcun livello minimo della componente di *capacity*.
 - **Ipotesi A.3:** prevede di attribuire alla componente *commodity* i costi variabili e alla componente *capacity* i costi fissi
 - **Ipotesi A.4:** prevede di attribuire il 100% dei ricavi complessivi alla componente *capacity*.

Ipotesi A.1

- 16.10 L’ipotesi A.1 garantisce la massima stabilità regolatoria e consente parzialmente di tenere conto della struttura dei costi del servizio ma, come evidenziato nei paragrafi da 16.1 a 16.3, può comportare una discriminazione tra le imprese di rigassificazione.
- 16.11 In particolare alle imprese che presentano una minore incidenza delle quote di ricavo a remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti potrebbe essere garantita, attraverso il meccanismo di garanzia dei ricavi, la copertura di una quota dei ricavi a copertura dei costi operativi riconosciuti.

Ipotesi A.2

16.12 L'ipotesi A.2, attraverso l'attribuzione delle quote di ricavo relative ad ammortamenti e remunerazione del capitale investito alla componente *capacity*, permette di riflettere maggiormente la struttura dei costi del servizio, nel caso in cui i costi operativi associati al servizio di rigassificazione siano prevalentemente costi variabili.

16.13 Al riguardo si evidenzia tuttavia che i costi relativi ai consumi del terminale e delle perdite della catena di rigassificazione, che rappresentano una quota rilevante dei costi variabili, non sono inclusi nei costi operativi riconosciuti, in quanto è previsto il riconoscimento in natura da parte degli utenti del terminale (cfr. Capitolo 23).

Ipotesi A.3

16.14 L'ipotesi A.3 prevede l'attribuzione dei costi variabili alla componente *commodity* e dei costi fissi alla componente *capacity*. Tale proposta consente di riflettere la reale struttura dei costi del servizio. Tuttavia, la proposta risulta di difficile applicazione in quanto la ripartizione dei costi operativi in costi fissi e variabili non è di semplice individuazione.

Ipotesi A.4

16.15 L'ipotesi A.4 prevede l'attribuzione della totalità dei ricavi alla componente *capacity*. Tale proposta consente di riflettere la struttura dei costi del servizio, nel caso in cui i costi operativi associati al servizio di rigassificazione siano prevalentemente costi fissi.

16.16 Come evidenziato precedentemente, i consumi e le perdite dei terminali, per loro natura costi strettamente variabili in funzione dell'utilizzo del terminale, sono esclusi dalla determinazione dei costi operativi riconosciuti.

Valutazione delle ipotesi relative alle modalità di ripartizione dei ricavi

La Tabella 2, riportata di seguito, sintetizza la valutazione qualitativa delle ipotesi alternative proposte, alla luce degli obiettivi sopra elencati, in prospettiva AIR.

Tabella 2 – Valutazione AIR per la ripartizione dei ricavi del servizio di rigassificazione

Obiettivi specifici	Ipotesi A.1	Ipotesi A.2	Ipotesi A.3	Ipotesi A.4
a) adottare un criterio di ripartizione dei ricavi che rifletta maggiormente la struttura dei costi del servizio	Basso	Medio	Alto	Medio
b) ridurre il livello di incertezza relativo al recupero dei costi fissi	Alto	Medio	Alto	Alto
c) ridurre il rischio di discriminazioni tra operatori	Basso	Alto	Alto	Alto
d) garantire la semplicità amministrativa	Alto	Alto	Basso	Alto

S 10. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la ripartizione dei ricavi ed eventuali proposte alternative motivate.

17 Criteri di incentivazione per la realizzazione di nuovi terminali

- 17.1 L’Autorità, nei precedenti periodi di regolazione, al fine di promuovere la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione e il potenziamento dei terminali esistenti, ha introdotto un meccanismo di incentivazione che prevede il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito per i nuovi investimenti.
- 17.2 Infatti, come già descritto nel paragrafo 7.6, la realizzazione di nuovi terminali consente di garantire la promozione della sicurezza del sistema del gas attraverso la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento, e di favorire lo sviluppo della concorrenza attraverso l’ingresso di nuovi operatori.
- 17.3 La realizzazione di capacità di rigassificazione eccedente il livello strategico nazionale, individuato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11, potrebbe comportare un aggravio dei costi a carico del sistema nazionale del gas superiore ai benefici e pertanto non si ritiene opportuno riconoscere incentivi agli investimenti realizzati oltre tale soglia.
- 17.4 Al fine di semplificare il quadro regolatorio si propone di ridurre le tipologie di investimento in vigore nel precedente periodo di regolazione, prevedendo che gli investimenti che saranno effettuati nel corso del quarto periodo di regolazione a partire dall’esercizio 2014, siano attribuiti alle seguenti tipologie di investimento:
- o tipologia G=1, relativa agli investimenti di sostituzione e derivanti da obblighi normativi, inclusi gli investimenti destinati alla sicurezza, per i quali non sono riconosciute maggiorazioni del tasso di remunerazione;
 - o tipologia G=2, relativa agli investimenti destinati ad un potenziamento delle capacità di rigassificazione dei terminali esistenti o alla realizzazione di nuovi terminali, per i quali è prevista una maggiore remunerazione pari al 2% per una durata di 16 anni, tenuto conto di quanto indicato nei precedenti paragrafi da 12.4 a 12.6.
- 17.5 Al fine di introdurre sistemi incentivanti di tipo *output based*, come già indicato dall’Autorità nelle linee strategiche per il triennio 2011-2013, l’Autorità sta valutando la possibilità di definire la maggiore remunerazione associata ai nuovi investimenti sulla base dei reali benefici apportati al sistema nazionale del gas.
- 17.6 In particolare il sistema di incentivi *output based* potrebbe essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- garantire una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento, attraverso un incremento dell’intervallo di accettabilità chimico-fisica del gas (indice di *Wobbe*¹¹); infatti intervalli di accettabilità del gas non sufficientemente ampi possono limitare il reale contributo del terminale alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, nonché una limitazione all’accesso al mercato;
 - minimizzare i costi di adeguamento del sistema del trasporto derivante dalla realizzazione di nuovi punti di entrata del sistema, attraverso la realizzazione di terminali di rigassificazione localizzati in prossimità del baricentro del mercato;

¹¹ Si ricorda che l’indice di *Wobbe* è definito come il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento e rappresenta una delle proprietà chimico-fisiche fondamentali per garantire l’intercambiabilità del Gnl rigassificato con gli altri gas naturali immessi nella rete di trasporto.

- assicurare la sicurezza del sistema del gas, attraverso la messa a disposizione di un servizio di stoccaggio del gas da parte dei terminali di rigassificazione (ad esempio mediante un incremento della capacità di stoccaggio fisica dei serbatoi di Gnl liquido);
- garantire la continuità del servizio attraverso il ricorso a soluzioni tecniche che permettano l'attracco delle navi metaniere anche in condizioni meteo marine avverse.

17.7 L'Autorità tuttavia non intende applicare alcun tipo di meccanismo di incentivazione per terminali realizzati oltre la soglia di capacità di rigassificazione soggetta a fattore di garanzia.

S 11. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione realizzazione di nuovi terminali ed eventuali proposte alternative motivate.

Trattamento dei costi compensativi

17.8 Per quanto riguarda il trattamento delle spese di investimento derivanti da costi compensativi, l'Autorità intende confermare i criteri introdotti con la deliberazione ARG/gas 92/08, prevedendo di trattare separatamente tali spese al fine di applicare meccanismi di responsabilizzazione del soggetto regolato.

17.9 Si propone pertanto di mantenere la determinazione di una componente C_{comp} che riconosca i costi compensativi esogeni al servizio, come desumibili dal libro cespiti degli operatori di rigassificazione, solo nella misura e ove questi siano previsti da normative nazionali o locali.

17.10 Ai fini della determinazione del livello sostenibile di costi compensativi e ambientali si intende confermare la soglia adottata nel precedente periodo di regolazione pari al 3% dei costi infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico.

17.11 Nel caso in cui i costi compensativi risultino superiori al livello sostenibile, la maggiore remunerazione (MR) sul capitale investito di un investimento è calcolata secondo la seguente formula:

$$MR = r_{ridotto} - r_{base}$$

essendo:

- r_{base} il tasso di remunerazione riconosciuto sul capitale investito;
- $r_{ridotto}$ è il tasso calcolato come segue:

$$r_{ridotto} = (r_{base} + r_{premium}) * \frac{C^{eff} * (1 + \alpha)}{C^{eff} + C^{comp}} + K_d * \frac{C^{comp} - C^{eff} * \alpha}{C^{eff} + C^{comp}}$$

dove:

- $r_{premium}$ è la maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti di sviluppo; in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 17.4;
- la componente C^{comp} rappresenta i costi compensativi;
- la componente C^{eff} rappresenta i costi infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico, al netto dei costi compensativi;
- α è pari a 0,03;
- K_d rappresenta il tasso nominale di rendimento del capitale di debito riconosciuto ai fini tariffari.

17.12 Nel caso di costi compensativi erogati in maniera continuativa durante il periodo di esercizio del terminale, l'Autorità, solo e nella misura in cui detti costi siano previsti da normative nazionali o locali, propone di stimare il valore attualizzato di tali costi

ed utilizzare detto importo al fine di valutare il rispetto della soglia prevista (pari al 3% degli investimenti infrastrutturali). Pertanto l'eventuale riduzione del tasso di remunerazione applicato alla totalità degli investimenti realizzati sarà determinata tenendo conto anche dei contributi erogati in conto esercizio.

- 17.13 Il riconoscimento di tali costi erogati in conto esercizio potrà avvenire indifferentemente nei costi operativi o nella quota di ammortamento.
- 17.14 Si evidenzia infine che, qualora i meccanismi di incentivazione degli investimenti evolvano verso logiche *output based*, i criteri di responsabilizzazione del soggetto regolato verso il contenimento delle spese compensative saranno soggetti a revisione da parte dell'Autorità.

<p><i>12. Osservazioni in merito ai criteri di trattamento dei costi compensativi ed eventuali proposte alternative motivate.</i></p>

18 Criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per i nuovi terminali

- 18.1 Nel caso di imprese che avviino nel quarto periodo di regolazione l'attività di rigassificazione attraverso nuovi terminali, o che potenzino la capacità dei terminali esistenti di una percentuale superiore al 30%, la determinazione dei ricavi di riferimento avverrà sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno a cui si riferisce il calcolo, tenuto conto della eventuale maggiore remunerazione riconosciuta ai nuovi investimenti, secondo i criteri di cui al precedente capitolo.
- 18.2 Ai fini della determinazione dell'attivo immobilizzato netto, sono riconosciuti i costi per l'acquisto dei quantitativi di gas strumentali all'esercizio di un terminale di rigassificazione del Gnl secondo i criteri illustrati nei paragrafi da 11.8 a 11.10.
- 18.3 Per i primi due anni di attività, i costi operativi sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica da parte dell'Autorità. L'impresa dovrà obbligatoriamente presentare una proposta di costi operativi supportata da un confronto con realtà simili o da evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri.
- 18.4 Per il terzo anno, i costi operativi saranno calcolati a partire dal bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 11/07.
- 18.5 In continuità con il precedente periodo regolatorio e con quanto definito per il servizio di stoccaggio e di trasporto si ritiene inoltre opportuno che nel calcolo dei ricavi di riferimento:
- non si tenga conto di costi pre-operativi non capitalizzati, sostenuti nella fase di *start up*, in quanto tali costi sono implicitamente riconosciuti nel rischio sistematico dell'attività e dal sistema di incentivi ai nuovi investimenti;
 - siano inclusi gli interessi passivi in corso d'opera sostenuti fino all'anno di avviamento dell'erogazione del servizio di rigassificazione, come già indicato nel precedente paragrafo 11.7, purché capitalizzati.
- 18.6 La ripartizione dei ricavi avverrà secondo i criteri individuati nel precedente Capitolo 16.
- 18.7 Si conferma, anche per il quarto periodo di regolazione, che la determinazione del vincolo sui ricavi avverrà con riferimento all'erogazione di un servizio su base

annuale: conseguentemente per il primo anno sarà determinato con riferimento all'effettiva disponibilità del servizio di rigassificazione.

- 18.8 Pertanto, nel caso in cui un terminale di Gnl entri in esercizio in corso d'anno, si provvederà a riproporzionare il valore del vincolo sui ricavi in ragione dei mesi in cui il servizio verrà reso effettivamente disponibile, prevedendo che in caso di eventuali ritardi nell'ultimazione delle opere per la messa a disposizione della capacità, tale ricavo possa essere proporzionalmente ridotto.

S 13. Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per i nuovi terminali ed eventuali proposte alternative motivate.

19 Criteri per l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del capitale investito riconosciuto

- 19.1 In coerenza con quanto già adottato nel terzo periodo di regolazione e con quanto previsto per gli altri servizi del settore del gas naturale, il *CIR* esistente al 31 dicembre 2012 sarà aggiornato considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - b) gli investimenti netti realizzati nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, incluse la variazione delle immobilizzazioni in corso, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) maturati successivamente all'avviamento dell'erogazione del servizio di rigassificazione;
 - c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti;
 - d) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali dei cespiti di cui al capitolo 13;
 - e) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo, e il completamento della vita utile standard dei cespiti.
- 19.2 I criteri sopra descritti valgono anche in relazione ai nuovi terminali che avvieranno l'erogazione del servizio nel corso del periodo di regolazione; in particolare, si procederà ad un aggiornamento secondo i criteri illustrati al punto 19.1, mediante ricalcolo annuale del *CIR* al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla presentazione della proposta tariffaria.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio degli ammortamenti

- 19.3 In coerenza con quanto già adottato nel terzo periodo di regolazione e con quanto previsto per gli altri servizi del settore del gas naturale, l'Autorità intende confermare, ai fini dell'aggiornamento della quota parte dei ricavi riconducibile agli ammortamenti, la medesima metodologia prevista per l'aggiornamento del *CIR*. In tale ipotesi, l'aggiornamento del valore degli ammortamenti riconosciuti avviene per ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - b) il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, esclusi i lavori in corso, tenuto conto per ogni categoria di cespiti, della durata convenzionale dei cespiti di cui al capitolo 13;

- c) la riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e il completamento della vita utile standard dei cespiti.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio della maggiore remunerazione derivante dai nuovi investimenti

- 19.4 Al capitale investito riconosciuto relativo agli investimenti soggetti ad un regime di incentivazione (sulla base delle disposizioni vigenti nei precedenti periodi di regolazione o, ai sensi di quanto descritto nel Capitolo 17) è applicata la corrispondente maggiore remunerazione fino al completamento del periodo di riconoscimento dell'incentivo.
- 19.5 Il capitale investito riconosciuto relativo agli investimenti soggetti ad incentivazione si aggiorna secondo le medesime modalità di cui al precedente paragrafo 19.1.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio dei costi operativi riconosciuti

- 19.6 L'Autorità propone di aggiornare la quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi attraverso il criterio del *price-cap* tenendo conto di:
- RPI_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai 12 mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
 - *X-factor* è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, determinato secondo quanto proposto nel Capitolo 20;
 - *Y* è il parametro relativo a variazioni dei vincoli sui ricavi in relazione a costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo.

S 14. Osservazioni in merito ai criteri di aggiornamento annuale dei parametri tariffari ed eventuali proposte alternative motivate.

20 Criteri per la fissazione dell'*X-factor*

- 20.1 Ai fini della determinazione del valore di recupero di produttività da applicare nel terzo periodo di regolazione l'Autorità ha previsto che tale fattore venisse determinato in modo da riassorbire il *profit sharing* riconosciuto alle imprese in un periodo di 8 anni, in coerenza con quanto definito per il settore elettrico e in considerazione del fatto che, procedendo con l'efficientamento della gestione, i margini di ulteriore miglioramento diventano sempre più esigui.
- 20.2 Per i nuovi terminali di rigassificazione l'Autorità ha ritenuto di fissare valori di *X-factor* pari a zero in considerazione degli esigui margini che, nella fase iniziale di avvio dell'attività, hanno gli operatori per implementare logiche di efficientamento su infrastrutture nuove e ad alto contenuto tecnologico.
- 20.3 L'Autorità ha infine confermato l'applicazione del meccanismo del *profit sharing* al termine del periodo di regolazione, in modo da restituire ai clienti finali le eventuali maggiori efficienze realizzate dall'impresa di rigassificazione. Pertanto sarà definito il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dall'1 gennaio 2014, riconoscendo alle imprese una quota parte, non superiore al 50%, degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati.

- 20.4 Per quanto riguarda invece la quota parte dei recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo regolatorio lasciata in capo alle imprese, l’Autorità intende confermare il criterio di assorbimento del *profit sharing* in un periodo di otto anni.
- 20.5 L’*X-factor* pertanto sarà calcolato secondo la seguente formula, che prevede, con un intervento di linearizzazione, la fissazione di un fattore di recupero costante, pur tenendo conto dell’effetto atteso dell’inflazione:

$$X_{QPR} = a * \left[1 - \sqrt[3]{1 - 3 * \frac{RID}{COR_{14}}} \right]$$

dove:

- $a = 1 + rpi$, essendo rpi il tasso annuo d’inflazione atteso per il quarto periodo regolatorio, come assunto per la determinazione del WACC;
- $RID = \frac{1}{9} PS1_{07} \cdot (1 + RPI_{08} - X_{2PR}) \cdot \prod_{i=09}^{12} (1 + RPI_i) + \frac{1}{9} PS2_{12} \prod_{i=13}^{14} (1 + RPI_i)$

S 15. Osservazioni in merito ai criteri di fissazione dell’X-factor ed eventuali proposte alternative motivate.

PARTE IV

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

21 Impatto dell'evoluzione del regime regolatorio sulla struttura tariffaria

- 21.1 L'Autorità intende introdurre gradualmente meccanismi di tipo concorsuale per l'assegnazione della capacità dei terminali di rigassificazione, al fine di assicurare un utilizzo efficiente delle infrastrutture disponibili e la corretta valorizzazione del servizio.
- 21.2 In tale contesto l'Autorità continuerà a definire i ricavi riconosciuti per i terminali soggetti a regime regolato, mentre i corrispettivi per l'aggiudicazione del servizio saranno determinati in esito alle procedure di assegnazione del servizio di rigassificazione. I ricavi riconosciuti alle imprese saranno garantiti a prescindere dal risultato delle procedure di assegnazione, attraverso il meccanismo di garanzia descritto nella Parte V del presente documento per la consultazione.
- 21.3 Le disposizioni relative alla struttura tariffaria descritte nella presente Parte potranno essere modificate e integrate in seguito all'introduzione di procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di rigassificazione.

22 La struttura tariffaria

Ipotesi di introduzione di una tariffa unica nazionale di rigassificazione

- 22.1 Alla luce dell'obiettivo indicato nel precedente paragrafo 7.8 di rafforzamento del principio di inclusione delle infrastrutture di rigassificazione nell'ambito del sistema nazionale del trasporto, si ritiene opportuno valutare l'ipotesi di adozione di una tariffa unica nazionale di rigassificazione e l'introduzione di un meccanismo perequativo che assicuri comunque alle singole imprese ricavi coerenti con i vincoli riconosciuti.
- 22.2 Infatti, il complesso dei terminali di rigassificazione inclusi nelle infrastrutture strategiche nazionali costituisce un unico insieme di infrastrutture complementari alle infrastrutture di trasporto di gas naturale, che costituiscono una risorsa a disposizione del sistema per la differenziazione delle fonti di approvvigionamento.
- 22.3 In tale ipotesi, i terminali non ricompresi nelle infrastrutture strategiche continuerebbero ad avere tariffe di rigassificazione differenziate.
- 22.4 Relativamente alle infrastrutture di rigassificazione realizzate in regime di esenzione accordato ai sensi della legge n. 239/04, si conferma la salvaguardia degli accordi negoziati tra le parti.

S 16. Osservazioni in merito all'introduzione di una tariffa unica nazionale di rigassificazione ed eventuali proposte alternative motivate, con particolare riferimento alle possibili criticità per i contratti pluriennali già sottoscritti dagli operatori del settore.

Tariffa costante nel tempo

- 22.5 L'applicazione dei criteri descritti precedentemente per la determinazione del capitale investito riconosciuto comporta tuttavia un vincolo ai ricavi decrescente nel

tempo, per effetto del progressivo incremento del fondo di ammortamento dei cespiti. La progressiva riduzione dei ricavi riconosciuti (e conseguentemente della tariffa) può comportare sussidi incrociati tra utenti del servizio, in funzione del periodo di utilizzo dell'infrastruttura. Agli utenti che utilizzano l'infrastruttura in prossimità del termine della vita utile del terminale sarebbe applicata, per lo stesso servizio, una tariffa nettamente inferiore a quella applicata agli utenti che utilizzino il terminale negli anni immediatamente successivi alla messa in esercizio.

- 22.6 Si potrebbero inoltre verificare distorsioni alla concorrenza tra i terminali in quanto gli utenti del servizio di rigassificazione sarebbero disincentivati ad utilizzare i terminali di rigassificazione più recenti. Si rileva al riguardo che tale criticità potrebbe venir meno con l'adozione della tariffa unica nazionale.
- 22.7 Per superare tali criticità si potrebbe valutare la possibilità di introdurre una metodologia che preveda la determinazione di una componente di ricavo per la remunerazione del capitale investito costante per tutto il periodo di operatività del terminale (che dovrà essere opportunamente definito), in modo da dare una maggiore stabilità alla tariffa. In tale caso, la quota di ricavo (costante) potrebbe essere determinata in modo da mantenere invariato il valore attualizzato dei ricavi rispetto all'attuale modalità di calcolo, che prevede una quota di ricavo decrescente in funzione dell'incremento del fondo di ammortamento.

S 17. Osservazioni in merito all'introduzione di una tariffa costante nel tempo, con particolar riferimento alle possibili criticità per i contratti pluriennali già sottoscritti dagli operatori del settore.

La tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo

- 22.8 L'Autorità, rispetto al terzo periodo di regolazione, intende semplificare la struttura tariffaria prevedendo la soppressione del corrispettivo unitario associato agli approdi previsti in conferimento (*Cna*).
- 22.9 La stretta relazione tra il numero di approdi conferiti e la capacità impegnata, stante la sostanziale standardizzazione della capacità delle navi metaniere che accedono a ciascuno dei due terminali di rigassificazione operativi, rende di fatto ridondante l'applicazione di uno specifico corrispettivo per gli approdi.
- 22.10 Va inoltre considerato che risulta complesso individuare la quota dei costi riconducibile agli approdi e che l'attuale criterio di ripartizione, che prevede di attribuire al corrispettivo *Cna* il 10% dei ricavi relativi alla componente *capacity*, è definito sulla base di valutazioni di tipo qualitativo.
- 22.11 La tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo su base annuale *TL* è pertanto data dalla seguente formula:

$$TL = Cqs * QS + (CVL + CVL^U) * V$$

dove:

- *Cqs* è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido consegnabile nell'anno;
- *QS* sono le quantità contrattuali di Gnl consegnabili nell'anno, espresse in metri cubi di Gnl liquido consegnabile nell'anno;

- CVL è il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/metro cubo standard;
- CVL^U è il corrispettivo unitario variabile relativo al trattamento di consumi e perdite del terminale, espresso in euro/metro cubo standard;
- V è il quantitativo di Gnl rigassificato (al netto dei consumi e perdite) immesso nella rete di trasporto, espresso in metri cubi standard.

22.12 Al fine di evitare duplicazioni il corrispettivo di impegno Cqs non è dovuto dall'utente del servizio continuativo per la capacità di rigassificazione non utilizzata ma resa disponibile e conferita dall'impresa di rigassificazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione n. 167/05, riproporzionata in funzione del periodo di disponibilità. Ciò in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione n. 167/05 che ha stabilito criteri mirati, tra l'altro, all'individuazione, con un opportuno anticipo, della capacità di rigassificazione che gli utenti primari non utilizzano e che può quindi essere messa a disposizione di soggetti terzi. In particolare si è previsto che la capacità non programmata con due mesi di anticipo rispetto al suo utilizzo, sia automaticamente messa a disposizione all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi.

La tariffa per il servizio di rigassificazione spot

22.13 Nel caso del servizio di rigassificazione su base *spot*¹² di cui alla deliberazione n. 167/05, per il terzo periodo di regolazione è stata prevista una tariffa scontata attraverso l'applicazione di un coefficiente α pari a 0,7 del corrispettivo Cqs , al fine di fornire un incentivo all'utilizzo della capacità di rigassificazione non assegnata su base continuativa.

22.14 L'Autorità, per il quarto periodo di regolazione, intende prevedere che l'impresa di rigassificazione offra la capacità disponibile attraverso procedure concorsuali. Pertanto l'impresa di rigassificazione applicherà il corrispettivo unitario variabile, come nel caso del servizio continuativo, e un corrispettivo di impegno Cqs_{bid} determinato in esito alle suddette procedure.

22.15 Al riguardo, l'Autorità, sulla base di valutazioni in merito alle condizioni di concorrenzialità del mercato, intende determinare l'entità del corrispettivo a base d'asta, anche sulla base dei costi del servizio.

Il corrispettivo unitario di impegno

22.16 Il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di gas naturale liquefatto, Cqs , è calcolato come rapporto tra la quota di ricavi attribuita alla componente *capacity* e la capacità massima di gas naturale liquefatto consegnabile nell'anno all'impianto.

Il corrispettivo unitario variabile

22.17 Il corrispettivo unitario CVL è calcolato come rapporto tra il valore della componente di riferimento RL^E ed il 90% dei volumi massimi rigassificabili nell'anno dall'impianto.

¹² La capacità conferita su base *spot* è la capacità di rigassificazione conferita con riferimento ad una singola scarica da effettuarsi in una data prestabilita (c.d. finestra o cancello) individuata dall'impresa di rigassificazione a seguito della programmazione mensile delle scariche.

23 Consumi e perdite dei terminali

Motivazioni alla base delle proposte

- 23.1 L'articolo 14 della deliberazione ARG/gas 92/08 prevede che i consumi e le perdite del terminale siano coperti attraverso la definizione annuale, da parte delle imprese di rigassificazione, della quota percentuale di gas a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione ed attraverso il riconoscimento tariffario, nella tariffa dell'anno $t+2$, del valore associato allo scostamento (positivo o negativo) tra il gas effettivamente utilizzato dall'impresa di rigassificazione per far fronte a consumi e perdite del terminale, ed il gas trattenuto dall'impresa in applicazione della suddetta quota percentuale.
- 23.2 L'Autorità intende confermare, per il quarto periodo di regolazione, i meccanismi introdotti per tener conto delle differenze tra la quota percentuale di gas a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione corrisposta in natura dagli utenti del servizio di rigassificazione ed i consumi e le perdite effettivamente sostenuti dall'operatore, in considerazione del fatto che il livello di consumi e perdite del terminale è dovuto a fattori esogeni e non controllabili dall'impresa di rigassificazione.
- 23.3 Pertanto si conferma che l'impresa di rigassificazione definisca annualmente, con riferimento alle condizioni operative di funzionamento del terminale, sulla base dei dati storici e previa approvazione dell'Autorità, la quota percentuale del gas a copertura di consumi e perdite della catena della rigassificazione Q_{CP} che è corrisposta dall'utente del terminale, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.
- 23.4 Nel caso di nuovi terminali la quota percentuale di cui al precedente paragrafo 23.3 è proposta dall'impresa di rigassificazione sulla base di una stima riferita alle condizioni operative di funzionamento previste nel corso del successivo anno.
- 23.5 Nel caso in cui il livello effettivo degli autoconsumi e delle perdite si discosti dalla quota riconosciuta, i relativi maggiori oneri o risparmi sono trasferiti agli utenti attraverso l'applicazione di un corrispettivo variabile unitario CVL^U , calcolato come rapporto tra la componente di ricavo RL^U e il 90% dei volumi massimi rigassificabili nell'anno dall'impianto. La componente di ricavo RL^U viene determinata sulla base della differenza tra i quantitativi di gas effettivamente utilizzati dall'impresa a copertura di consumi e perdite e i quantitativi di gas stimati *ex ante* e tiene conto del valore medio aritmetico del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso.
- 23.6 Al fine di minimizzare gli scostamenti tra il livello di consumi e perdite effettivo e quello riconosciuto all'impresa di rigassificazione, anche in considerazione delle criticità emerse nel corso del terzo periodo di regolazione in ragione delle incertezze connesse alla valutazione *ex ante* dei consumi e delle perdite di un nuovo terminale di Gnl, l'Autorità intende affinare la metodologia adottata e proporre in consultazione la possibilità di procedere ad un adeguamento, in corso d'anno, della quota percentuale di gas Q_{CP} applicata all'utente del terminale per la copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione.
- 23.7 Infine, nel caso in cui l'impresa, ai fini della copertura dei consumi e perdite della catena della rigassificazione, utilizzi energia elettrica in luogo del gas naturale, i relativi costi saranno considerati ai fini della determinazione dei costi operativi

riconosciuti in sostituzione del corrispettivo in natura Q_{CP} di cui al precedente paragrafo 23.6; tale quota di costo operativo è riconosciuta annualmente sulla base dei costi consuntivati, e non è soggetta all'applicazione del recupero di produttività di cui al paragrafo 15.8. In tal caso, il corrispettivo unitario CVL^U è posto pari a zero.

Obiettivi specifici da perseguire

- 23.8 Ai fini della formulazione delle proposte di revisione del trattamento dei consumi e delle perdite del terminale l'Autorità intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- a) garantire una maggiore aderenza della tariffa ai costi sottostanti l'erogazione del servizio di rigassificazione;
 - b) garantire trasparenza agli utenti del terminale in relazione al contributo in natura pagato per la copertura di consumi e perdite del terminale;
 - c) garantire semplicità amministrativa;
 - d) assicurare certezza della copertura dei costi sostenuti dall'impresa di rigassificazione.

Ipotesi proposte

- 23.9 A tal fine, l'Autorità ha individuato le seguenti proposte alternative di intervento:
- **Ipotesi B.1:** mantenimento del criterio in vigore per il terzo periodo di regolazione che prevede la determinazione di una quota percentuale di gas Q_{CP} su base annuale;
 - **Ipotesi B.2:** consentire alle imprese di adeguare la quota percentuale di allocazione di gas Q_{CP} in modo automatico in corso di anno, mantenendo l'attuale meccanismo di compensazione tariffaria su eventuali scostamenti residui a fine anno tra consumi effettivi e consumi riconosciuti;
 - **Ipotesi B.3:** prevedere la possibilità per le imprese di adeguare la quota percentuale di allocazione di gas Q_{CP} in corso d'anno, sulla base del consumo effettivo e delle previsioni di esercizio del terminale, anche al fine di compensare in natura eventuali scostamenti tra consumi effettivi e consumi riconosciuti.

Ipotesi B.1

- 23.10 L'Ipotesi B.1 garantisce continuità con i criteri tariffari in vigore nel terzo periodo di regolazione ma, come evidenziato nei paragrafi precedenti, non consente una piena aderenza delle tariffe ai costi in quanto agli utenti del servizio potrebbe essere applicata una quota percentuale di gas Q_{CP} che non riflette gli effettivi costi in termini di consumi e perdite della catena di rigassificazione.
- 23.11 Peraltro gli scostamenti tra la quota percentuale di gas applicata agli utenti e i consumi e le perdite effettivamente sostenuti dal terminale generano delle partite economiche (positive o negative), conguagliate mediante il corrispettivo variabile di rigassificazione (corrispettivo CVL^U), che determinano una maggiore incertezza sull'entità dei corrispettivi di rigassificazione.

Ipotesi B.2

- 23.12 L'Ipotesi B.2 è compatibile con l'obiettivo di minimizzare gli scostamenti tra il livello di consumi e perdite effettivo e quello riconosciuto all'impresa di rigassificazione dagli utenti del terminale. L'impresa di rigassificazione può infatti

adeguare la percentuale di autoconsumi e perdite in corso d'anno al fine di riflettere gli autoconsumi effettivi.

- 23.13 Al fine di assicurare la certezza del corrispettivo in natura sostenuto dagli utenti ed evitare eventuali disparità di trattamento, si propone di prevedere che l'adeguamento del corrispettivo in natura non possa comunque superare una certa soglia predeterminata e che la regolazione di scostamenti residuali al termine dell'anno sia regolata attraverso una compensazione tariffaria, come previsto dalla regolazione vigente.
- 23.14 La presenza di due distinti meccanismi di compensazione, uno in natura in corso d'anno e uno di carattere tariffario sugli scostamenti residui a fine anno, potrebbe tuttavia comportare una minore semplicità amministrativa.

Ipotesi B.3

- 23.15 L'Ipotesi B.3 garantisce un adeguato livello di minimizzazione degli scostamenti tra il livello di consumi e perdite effettivo e quello riconosciuto all'impresa di rigassificazione dagli utenti del terminale, garantendo al contempo una maggiore aderenza delle tariffe ai costi sottostanti l'erogazione del servizio.
- 23.16 La possibilità per l'impresa di adeguare liberamente il corrispettivo in natura nel corso dell'anno potrebbe tuttavia comportare una minore certezza per gli operatori in merito all'entità di detto corrispettivo e una minore trasparenza nella sua applicazione, con il rischio di eventuali discriminazioni, soprattutto con riferimento al servizio di rigassificazione *spot*.
- 23.17 Gli scostamenti non compensati al termine dell'anno sono regolati tra l'impresa di rigassificazione e gli utenti del servizio secondo modalità disciplinate nel codice di rigassificazione.

Valutazione delle ipotesi relative al meccanismo di conguaglio dei consumi del terminale

- 23.18 La **Tabella 3** riportata di seguito sintetizza la valutazione qualitativa delle ipotesi alternative proposte, alla luce degli obiettivi sopra elencati, in prospettiva AIR.

Tabella 3 – Valutazione AIR per il meccanismo di conguaglio dei consumi del terminale

Obiettivi	Ipotesi B.1	Ipotesi B.2	Ipotesi B.3
a) aderenza delle tariffe ai costi	Basso	Medio/Alto	Alto
b) trasparenza per gli utenti del terminale	Alto	Medio	Medio
c) semplicità amministrativa	Medio	Basso	Medio/Alto
d) certezza copertura costi dell'impresa	Alto	Alto	Medio

Corrispettivi per la fornitura di servizi aggiuntivi rispetto al servizio di rigassificazione

- 23.19 L'Autorità intende confermare il principio che nella determinazione della tariffa confluiscono i costi di tutti i servizi offerti dall'impresa; per eventuali ulteriori servizi, le tariffe sono determinate dall'Autorità sulla base dell'analisi dei costi sottostanti, in modo da definire anche per tali servizi le modalità di applicazione dei recuperi di efficienza.

- 23.20 Pertanto, l'impresa di rigassificazione ha facoltà di offrire in maniera non discriminatoria eventuali ulteriori servizi (servizi aggiuntivi) rispetto al servizio di rigassificazione, presentando all'Autorità una proposta recante le condizioni tecniche ed economiche per l'offerta dei suddetti servizi aggiuntivi ai fini della loro approvazione.
- 23.21 Le condizioni economiche di cui al precedente paragrafo 23.20, al fine di evitare una duplicazione nel riconoscimento dei costi, devono essere determinate sulla base dei costi (diretti ed indiretti) sottostanti al servizio offerto, enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione e non già compresi nei costi operativi di cui al precedente Capitolo 15.
- 23.22 L'impresa di rigassificazione pubblica le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione dei servizi aggiuntivi ed offre il relativo servizio assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.
- 23.23 Le condizioni economiche di fornitura dei servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio, nel caso in cui tali servizi siano offerti al di fuori di un ambito portuale e non siano conseguentemente sottoposti alla regolazione definita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite sulla base dei costi sottostanti per la loro erogazione, opportunamente enucleati dai costi riconosciuti nella tariffa di rigassificazione, e sottoposte ad approvazione da parte dell'Autorità, sulla base dei criteri di cui al precedente paragrafo 23.20, anche al fine di garantire condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie agli utenti del terminale di rigassificazione.
- 23.24 In tale ambito, l'Autorità intende valutare anche i criteri di regolazione tariffari di eventuali servizi che saranno offerti dalle imprese di rigassificazione ai sensi delle previsioni della legge n. 27/12 di cui al paragrafo 4.12.

S 18. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione dei corrispettivi di rigassificazione ed eventuali proposte alternative motivate.

24 Disciplina del bilanciamento di merito economico

- 24.1 L'Autorità, con la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, ha definito la disciplina di bilanciamento di merito economico per il sistema del gas naturale, prevedendo di adottare inizialmente un assetto di bilanciamento semplificato, di agevole implementazione, al fine di consentire l'avvio della nuova disciplina in tempi brevi. In particolare è stato previsto di rinviare a successivi provvedimenti il coinvolgimento dei terminali di Gnl ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento.
- 24.2 Tali servizi di flessibilità potranno essere offerti sulla base di meccanismi di mercato. In ogni caso la copertura dei costi associati alla fornitura di tali servizi sarà garantita attraverso il meccanismo di garanzia dei ricavi di cui alla successiva Parte V.

PARTE V

MODALITA' APPLICATIVE DEL FATTORE DI GARANZIA

25 Criteri generali della disciplina del fattore di garanzia

- 25.1 Per promuovere lo sviluppo di infrastrutture che assicurino l'afflusso di gas in Italia e al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di un mercato concorrenziale, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 92/08, ha definito le modalità applicative del fattore di garanzia, introdotto con la deliberazione n. 178/05.
- 25.2 Infatti, l'avvio di progetti finalizzati alla costruzione di nuova capacità di rigassificazione per mezzo della realizzazione di nuovi terminali di Gnl e del potenziamento di terminali esistenti, ancor più se non tarati esattamente su quote predeterminate di domanda, rappresenta un elemento cruciale per favorire lo sviluppo della concorrenza attraverso l'ingresso di nuovi operatori, che sarebbero altrimenti impediti dall'insufficienza delle strutture di approvvigionamento del gas naturale rispetto alla domanda, e per garantire la promozione della sicurezza del sistema del gas attraverso la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento.
- 25.3 L'Autorità, come peraltro confermato nelle recenti proposte in materia di politica energetica nazionale¹³, in un'ottica di rafforzamento del principio di trattare i terminali di rigassificazione come componenti del sistema nazionale di trasporto, intende confermare anche per il quarto periodo di regolazione l'istituto del fattore di garanzia per la copertura della componente di ricavo di *capacity RL^C* anche in caso di mancato conferimento della capacità di rigassificazione disponibile, in analogia con il servizio di stoccaggio e di trasporto. Come già anticipato nel paragrafo 7.9, il fattore di garanzia a regime sarà applicato unicamente ai terminali di rigassificazione inclusi nelle infrastrutture nazionali strategiche individuate secondo le modalità già richiamate nel precedente paragrafo 4.11.
- 25.4 Nel caso di terminali che beneficino del diritto all'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi, la quota di capacità esente, ai fini dell'applicazione della disciplina del fattore di garanzia, si considera conferita alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità e pertanto non è soggetta ad alcuna forma di garanzia.
- 25.5 La soglia della capacità di rigassificazione complessiva del sistema entro il quale opera il fattore di garanzia, attualmente pari a 95 milioni di Smc/giorno, sarà soggetta a revisione in esito all'individuazione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11 (cfr. paragrafo 4.11). L'Autorità, in attesa di tale determinazione, intende valutare la possibilità di un eventuale incremento di tale soglia di capacità di rigassificazione anche nella prospettiva di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di un mercato concorrenziale del gas.

¹³ Deliberazione PAS 21/11: "Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell'energia elettrica e il gas naturale e le relative criticità – Proposta al Parlamento e al Governo di strumenti in vista della definizione della politica energetica nazionale".

Tabella 4 – Terminali di rigassificazione che hanno ottenuto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio

Società	Ubicazione terminale di rigassificazione	Volume annuo Gnl [GSmc/a]	Capacità giornaliera Gnl [MSmc/g]
GNL Italia Spa	Panigaglia	3,7	11,26
Terminale Gnl Adriatico Srl	Rovigo	8	24,35
OLT Offshore LNG Toscana Spa	Livorno	3,75	11,42
BG Brindisi Lng Spa	Brindisi	8	24,35
Nuove Energie Srl	Porto Empedocle	8	24,35
Api Nòva Energia Srl	Falconara Marittima	4	12,18
LNG Medgas Terminal Srl	Gioia Tauro	12	36,53
Totale		47,45	144,44

Requisiti per l'applicazione del fattore di garanzia

- 25.6 La priorità di accesso alla disciplina del fattore di garanzia è definita con riferimento alla data di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del terminale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
- 25.7 L'Autorità conferma le norme già adottate nel precedente periodo di regolazione per la decadenza dal diritto di applicazione del fattore di garanzia, al fine di evitare che la capacità, entro la quale opera il fattore di garanzia, possa rimanere nella titolarità di soggetti che non realizzeranno o completeranno le infrastrutture, e che conseguentemente non contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento del gas naturale. Pertanto, qualora il terminale di Gnl non sia entrato in esercizio entro i termini indicati nel provvedimento di autorizzazione, la titolarità del diritto al riconoscimento del fattore di garanzia decade.

Modalità applicative del fattore di garanzia

- 25.8 Il fattore di garanzia FG^L si applica per una durata di 20 anni decorrenti dall'anno in cui l'impresa che gestisce il terminale di Gnl offre il servizio di rigassificazione e presenta all'Autorità le relative proposte tariffarie. La messa in esercizio del terminale e l'effettiva disponibilità della capacità di rigassificazione rappresentano infatti un requisito necessario per l'applicazione della disciplina del fattore di garanzia.
- 25.9 L'impresa di rigassificazione calcola il fattore di garanzia come differenza tra il valore dei ricavi relativi alla componente $capacity RL^C$, aggiornato annualmente secondo i criteri di cui al Capitolo 19, e i ricavi annuali conseguiti dall'impresa mediante l'applicazione dei corrispettivi unitari di impegno Cqs e Cqs_{bid} di cui al Capitolo 22, sulla base della seguente formula:

$$FG_t^L = RL_t^C - REF_t^L$$

dove:

- FG_t^L è il fattore di garanzia per l'anno t ;

- REF_t^L , sono i ricavi conseguiti applicando il corrispettivo unitario di impegno Cqs e Cqs_{bid} , al lordo di eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste dal presente documento, alle capacità effettivamente conferite per l'anno t .

25.10 Nel caso di terminali in regime di esenzione, ai fini del calcolo della componente REF_t^L derivanti dall'applicazione dei corrispettivi unitari di impegno Cqs , i ricavi relativi alla capacità oggetto di esenzione sono valutati *pro forma* secondo le tariffe approvate dall'Autorità.

Riscossione del gettito a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia ed erogazione delle relative spettanze

25.11 L'Autorità, al fine di riscuotere l'ammontare necessario alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia, conferma l'applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^{FG} da applicare come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV del servizio di trasporto di cui alla *RTTG*, in coerenza con l'impostazione descritta nel paragrafo 7.8 secondo la quale i terminali rigassificazione di Gnl costituiscono una parte integrante della rete di trasporto del gas.

25.12 La Cassa provvede alla riscossione e all'erogazione delle spettanze del fattore di garanzia entro 6 mesi dalla conclusione di ciascun anno per ciascuna impresa di rigassificazione a valere sul "Conto oneri fattore di garanzia impianti di rigassificazione" già istituito dalla deliberazione ARG/gas 92/08.

<p><i>S 19. Osservazioni in merito ai criteri, requisiti e modalità applicative del fattore di garanzia ed eventuali proposte alternative motivate.</i></p>

PARTE VI

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIGASSIFICAZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO OTTOBRE 2012 – DICEMBRE 2013

26 Criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione nel periodo ottobre 2012-dicembre 2013

- 26.1 Al fine di gestire un ordinato processo di transizione dall'anno termico all'anno solare quale riferimento per il calcolo dei corrispettivi di rigassificazione del Gnl e di riallineamento con il periodo di regolazione tariffaria del trasporto gas, l'Autorità intende estendere la validità dei criteri tariffari per la determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl adottati con la deliberazione ARG/gas 92/08, ivi inclusi i criteri di aggiornamento, al periodo ottobre 2012-dicembre 2013, prevedendo contestualmente per il suddetto periodo le seguenti integrazioni:
- l'aggiornamento del valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto sulla base dei parametri adottati per la regolazione dei servizi infrastrutturali relativi al settore elettrico, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 26.4;
 - la determinazione dei ricavi di riferimento relativi ai corrispettivi unitari capacitivi del periodo di proroga, mediante il riproporzionamento a tale periodo dei ricavi di riferimento annuali, calcolati secondo i criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08; si propone pertanto che il riproporzionamento dei ricavi avvenga su base giornaliera, considerando l'adozione di un fattore moltiplicativo pari a (457/365) applicato ai ricavi annuali dell'impresa.
- 26.2 Per quanto riguarda l'approvazione delle proposte tariffarie si prevede che la presentazione delle proposte tariffarie da parte delle imprese di rigassificazione avvenga entro il 30 giugno 2012, successivamente all'adozione della deliberazione di proroga dei criteri tariffari per il periodo ottobre 2012-dicembre 2013, orientativamente prevista entro la fine del mese di maggio 2012.
- 26.3 Per eventuali infrastrutture di rigassificazione che dovessero essere avviate nel periodo ottobre 2012-dicembre 2013, anche nel caso di regime di esenzione totale dalla disciplina di accesso regolamentato, si prevede che le imprese siano obbligatoriamente tenute a presentare la proposta tariffaria ai sensi dei sopra richiamati criteri. Diversamente dalla prassi solitamente seguita in casi analoghi, in cui l'Autorità si limita a una mera proroga dei criteri tariffari previgenti (con i minimi e indispensabili adeguamenti), in questo caso, l'Autorità intende apportare un aggiornamento, descritto nei paragrafi seguenti, al fine di dare adeguata tutela a esigenze sopravvenute.

Determinazione del WACC per il periodo transitorio

- 26.4 Al fine di garantire alle imprese di rigassificazione una congrua remunerazione del capitale investito, l'Autorità intende prevedere, per il periodo transitorio, un aggiornamento del valore del WACC sulla base dei parametri adottati dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 199/11 ai fini della determinazione del tasso di remunerazione per il settore elettrico per il quarto periodo di regolazione, ad

eccezione del parametro β , per il quale intende mantenere il valore relativo al servizio di rigassificazione adottato nel terzo periodo di regolazione (pari a 0,79).

- 26.5 Sulla base delle scelte regolatorie recentemente adottate per il quarto periodo di regolazione del settore elettrico, si propone di adottare:
- un tasso di rendimento delle attività prive di rischio pari a 5,24%.
 - un tasso di inflazione pari a 1,8%;
 - un'aliquota teorica di incidenza delle imposte sul risultato d'esercizio, pari al 35,7%
 - un rapporto D/E pari a 0,8.
- 26.6 In base ai valori riportati nel paragrafo 26.5, il $WACC$ per il periodo transitorio proposto risulterebbe, con riferimenti ai dati attualmente disponibili, pari a 8,2%, come riassunto nella tabella seguente.

Tabella 5 – Valore del $WACC$ per il periodo transitorio 1 ottobre 2012-31 dicembre 2013

Parametro	Descrizione	Valori
D/E	Rapporto Debt/Equità	0,8
r_f	Tasso nominale delle attività prive di rischio	5,24%
DRP	Debt Risk Premium	0,45%
K_d	Rendimento capitale di debito	5,69%
$\beta_{levered}$	Rischio sistematico dell'attività	0,79
MRP	Premio di rischio per il mercato	4%
T	Aliquota fiscale	35,7%
t_c	Scudo fiscale	27,5%
R_{pi}	Inflazione tendenziale media	1,8%
WACC	Costo medio ponderato del capitale	8,2%